Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Venerdì, 7 giugno 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 maggio 1940-XVIII, n. 500.
Costituzione dell'Ente autonomo del porto di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È costituito l'Ente autonomo del porto di Napoli, con giurisdizione territoriale limitata, ad oriente, dal pennello sotto flutto all'estremo limite della diga foranea oltre il ponte Vigliena e, ad occidente, dalla località denominata La Pietra.

L'Ente è istituto di diritto pubblico, con personalità giuridica propria, ed è soggetto alla vigilanza e alla tutela del Ministero delle comunicazioni.

Esso avrà sede in Napoli e la sua durata sarà di anni trenta a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

L'Ente ha il compito di:

1° amministrare i fondi e i proventi assegnatigli;

2° esplicare le funzioni che le vigenti leggi sul lavoro nei porti attribuiscono alla competenza degli Uffici del lavoro portuale e dei comandanti di porto, con l'assistenza di un consiglio del lavoro e con poteri di regolamentazione del lavoro e di determinazione delle tariffe, sia nei confronti dei lavoratori, che degli imprenditori, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 27;

3° gestire, nell'àmbito della propria giurisdizione, i beni di demanio marittimo, compresi gli spazi acquei, sotto l'osservanza delle disposizioni del capo I, titolo 3° della parte I del Codice per la marina mercantile e di quelle correlative del regolamento per l'esecuzione di detto Codice, con facoltà di stabilire le condizioni di esercizio degli stabilimenti formanti oggetto di concessione demaniale e le tariffe dei servizi che tali stabilimenti rendono al pubblico.

I contratti di concessione aventi durata superiore a nove anni dovranno essere approvati dal Ministero delle comunicazioni;

4° provvedere alla manutenzione e alla riparazione degli impianti e degli arredi portuali, esclusi quelli ferroviari, nonchè al servizio idrico;

5° provvedere alla gestione diretta dei mezzi meccanici per l'imbarco, lo sbarco e il movimento in genere delle merci, nonchè alla gestione diretta della stazione marittima passeggeri;

6° studiare, promuovere e adottare provvedimenti atti a favorire lo sviluppo dei traffici nel porto di Napoli, nonchè lo sviluppo commerciale e industriale dell'entroterra, in relazione ai detti traffici;

7° adoperarsi perchè sia agevolato il traffico aereo, in armonia col traffico marittimo;

8° promuovere, d'accordo con l'Amministrazione competente, il miglioramento e l'attrezzatura del servizio ferroviario nell'àmbito portuale;

9° studiare, di concerto con gli organi competenti il miglior coordinamento dell'attività degli Uffici pubblici che attendono a servizi interessanti il porto, promovendo, ove occorra, opportuni provvedimenti dai Ministeri competenti;

10° raccogliere, elaborare e pubblicare dati e notizie, interessanti la vita e il movimento economico del porto.

Art. 3.

L'Ente inoltre può:

1° assumere la gestione diretta dei magazzini per deposito di merci, anche se in regime di depositi franchi o di magazzini generali, che esistono o che sorgessero in seguito, sotto l'osservanza delle leggi doganali e marittime, e salva la competenza del Ministero delle corporazioni, a norma delle vigenti leggi sui magazzini generali, nonchè, previa autorizzazione del Ministro per le comunicazioni, la gestione diretta delle operazioni di sbarco, imbarco, trasbordo, deposito e trasporto delle merci e dei passeggeri; del servizio rimorchi;

2° predisporre, in relazione ai traffici e alle necessità del porto, piani di massima relativi a nuovi arredamenti e a nuove opere portuali, promovendone l'esecuzione ed anche eseguendo direttamente quei lavori, cui potesse provvedere con le proprie disponibilità finanziarie.

Nei riguardi dell'esame tecnico dei progetti, concernenti opere, arredamenti ed impianti portuali, della direzione e collaudazione dei lavori relativi, l'Ente osserverà le disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici.

Art. 4.

Lo Stato cede all'Ente, per tutta la sua durata, l'uso gratuito delle aree, delle opere, degli edifici, dei macchinari, degli attrezzi e dei mobili di sua spettanza, che esistono nel territorio di giurisdizione dell'Ente, fatta eccezione di quanto occorre per i servizi esclusi dalla competenza dell'Ente medesimo.

L'Ente riscuote e percepisce, in luogo e coi privilegi dello Stato, e con le procedure di cui al R. decreto 14 aprile 1910, n. 639, i canoni dovuti da terzi per concessione di beni demaniali e per concessioni di lavoro in porto; esso è autorizzato sia a stipulare nuove concessioni o locazioni, sia a mantenere, modificare, risolvere o riscattare quelle esistenti, ai termini delle condizioni dei rispettivi contratti.

I contratti stipulati dall'Ente non possono avere durata nè creare oneri od impegni oltre il termine stabilito per la durata dell'Ente, salva espressa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

Art. 5.

L'Ente, per disimpegnare i compiti e le attribuzioni di cui agli articoli 2 e 3 per sostenere gli oneri relativi, ha a sua disposizione e amministra:

1° i proventi dell'uso diretto e delle concessioni a terzi dei beni pertinenti al demanio pubblico marittimo;

2° i proventi delle gestioni dirette;

3° la speciale sopratassa di ancoraggio, istituita con l'articolo 12 del decreto-legge luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, successivamente confermata con l'art. 3 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 1018;

4° i contributi obbligatori, che saranno stabiliti con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per le corporazioni e per la cultura popolare, a carico del Consiglio provinciale delle corporazioni di Napoli, del Banco di Napoli e dell'Ente provinciale per il turismo di Napoli;

5° i contributi facoltativi che fossero deliberati da Amministrazioni, da Enti o da Istituti interessati allo sviluppo ed all'esercizio del porto di Napoli;

6° i proventi per diritti sui certificati, attestazioni ed altri documenti rilasciati dall'Ente;

7° i fondi provenienti da eventuali prestiti o da altre operazioni finanziarie a cui l'Ente fosse autorizzato a ricorrere per deliberazione dei Ministeri delle finanze, delle comunicazioni e dei lavori pubblici;

8° i beni e le somme che venissero all'Ente in virtù di successioni testamentarie, donazioni, oblazioni volontarie e per ogni altra causa nel presente articolo non esplicitamente considerata.

Per consentire all'Ente di fronteggiare le spese di avviamento e di organizzazione, lo Stato darà un contributo, nella misura annua di lire un milione, per ognuno dei cinque esercizi finanziari dal 1939-40 al 1943-44.

Alla formazione dell'elenco delle Provincie e dei Comuni, chiamati a contribuire nelle spese sostenute dall'Ente per opere portuali, e alla determinazione delle rispettive quote di contributo, provvede l'Amministrazione dei lavori pubblici, in base alle norme vigenti.

Art. 6.

Sono organi dell'Ente:

a) il presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Comitato direttivo.

Art. 7.

Il presidente dell'Ente è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri.

Egli dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Vice-presidente di diritto è il direttore marittimo di Napoli. Egli coadiuva il presidente; in caso che questi sia assente od impedito, lo sostituisce, esercitandone tutte le funzioni.

Il presidente dell'Ente deve risiedere a Napoli, a lui sarà corrisposta, sul bilancio dell'Ente, una indennità annua, nella misura che sarà fissata dal Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.

Art. 8.

Il presidente rappresenta legalmente l'Ente, sovraintende a tutti i servizi, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato direttivo; provvede alla esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi collegiali e dispone di propria autorità su tutti gli oggetti che sono proprii dell'amministrazione dell'Ente e che non sono attribuiti alla competenza degli organi predetti.

Il presidente, per l'attuazione dei servizi di competenza dell'Ente, può emettere ordinanze e può richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione di esse; in caso di necessità e nell'interesse generale può ordinare la rimozione e la vendita, nelle forme legali, di merci o di cose giacenti sulle calate o nei magazzini del porto, che non siano in consegna alle Amministrazioni doganale e ferroviaria.

Le infrazioni alle ordinanze che il presidente emetta a norma del comma precedente sono punite ai termini dell'articolo 442 del Codice per la marina mercantile; ad esse sono applicabili le norme di procedura stabilite dal capo unico, titolo III della parte II del Codice stesso.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione è composto dei seguenti membri:

1° il presidente dell'Ente;

2° il direttore marittimo di Napoli, vice-presidente;

3° l'ingegnere capo del Genio civile di Napoli;

4° il direttore superiore della Dogana di Napoli;

5° il capo compartimento delle Ferrovie dello Stato di Napoli;

6° il segretario federale di Napoli del P.N.F., o un suo delegato;

7° il vice-presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni di Napoli;

8° il preside della provincia di Napoli, o un suo delegato;

9° il podestà di Napoli, o un suo delegato;

10° il direttore generale del Banco di Napoli, o un suo delegato;

11° il presidente dell'Ente provinciale del turismo di Napoli;

12°, 13°, 14°, 15° quattro membri in rappresentanza dei Ministeri delle comunicazioni, delle finanze, dei lavori pubblici e delle corporazioni, uno per ciascun dicastero, nominati dal rispettivo Ministro, tra i funzionari di grado non inferiore al 6°;

16° un rappresentante dell'Unione provinciale fascista degli industriali;

17° un rappresentante dell'Unione provinciale fascista dei commercianti;

18° un rappresentante del Sindacato fascista armatori dell'Italia meridionale continentale;

19° il segretario del Sindacato provinciale fascista dei lavoratori del porto;

20° un rappresentante dell'Organizzazione sindacale della gente del mare;

21° due persone particolarmente esperte in materia marittima e portuale nominate dal Ministro per le comunicazioni su designazione del prefetto presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni di Napoli.

Non potrà essere membro del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo chi sia dipendente dall'Ente e chi abbia rapporti di affari o di interessi, diretti o indiretti, con l'Ente medesimo.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione:

a) vigila sullo svolgimento dell'attività dell'Ente, indicandone le direttive di massima;

b) delibera sulla eventuale assunzione diretta delle gestioni di cui al paragrafo 1° dell'art. 3;

c) si pronuncia sui piani di massima relativi a nuove opere e a nuovi arredamenti portuali e sull'attuazione dei piani stessi, da sottoporre ai competenti Ministeri;

d) approva i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi, da sottoporre alla ratifica dei Ministeri delle comunicazioni e delle finanze;

e) delibera sui progetti di prestiti e di altre operazioni finanziarie, da sottoporre alla approvazione dei Ministeri competenti;

f) delibera sulle spese, nei limiti del bilancio, quando non rientrino nella competenza del Comitato direttivo o del presidente secondo le norme che saranno dettate dal regolamento di cui all'art. 27;

g) delibera sull'accettazione di eredità, di legati e di donazioni;

h) propone il regolamento organico per il personale, di cui al successivo art. 25;

i) compie tutte le altre funzioni attribuite alla sua competenza dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 27.

Art. 11.

Il Comitato direttivo è composto dei seguenti membri:

1° il presidente dell'Ente:

2° il direttore marittimo di Napoli, vice-presidente;

3° l'ingegnere capo del Genio civile di Napoli;

4° il direttore superiore della Dogana di Napoli;

5° il capo compartimento delle Ferrovie dello Stato di Napoli;

6° il segretario federale di Napoli del P.N.F., o un suo delegato;

7° il vice-presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni di Napoli;

8° le due persone particolarmente esperte di cui al n. 21 dell'art. 9;

9° il direttore generale del Banco di Napoli, o un suo delegato.

Art. 12.

Il Comitato direttivo:

a) assiste il presidente nell'adempimento dei suoi compiti;

b) delibera o propone, a seconda della competenza, provvedimenti atti a facilitare e sviluppare il traffico portuale;

c) delibera sulle concessioni demaniali, quando debbano avere durata superiore ad un anno;

d) delibera sulle costruzioni eventualmente assunte dall'Ente, ai sensi del paragrafo 2° dell'art. 3;

e) stabilisce le norme e le tariffe per i servizi che rientrano nella competenza dell'Ente, ad eccezione di quelle contemplate nel paragrafo 2° dell'art. 2;

f) predispone i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi, da sottoporre al Consiglio di amministrazione, e delibera sulle eventuali variazioni del bilancio preventivo durante il corso dell'esercizio finanziario;

g) delibera sulle spese, nei limiti del bilancio, quando non rientrino nella competenza del Consiglio di amministrazione o del presidente, secondo le norme che saranno dettate dal regolamento di cui all'art. 27;

h) delibera sulle liti, sui compromessi, sui procedimenti arbitrali e sulle controversie con altre Amministrazioni e sui relativi ricorsi alle autorità competenti;

i) studia le questioni di competenza del Consiglio di amministrazione, che siano sottoposte al suo preventivo esame dal presidente, e formula le proposte da presentare al Consiglio;

l) prende, nei casi di urgenza, le decisioni di spettanza del Consiglio di amministrazione, al quale le decisioni stesse saranno poi sottoposte per la ratifica;

m) compie tutti gli atti deferiti alla sua competenza dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 27.

Art. 13.

Il presidente, quando lo ravvisi opportuno, in relazione agli argomenti da trattare, potrà far intervenire alle sedute del Comitato direttivo e del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo, persone esperte in materia tecnica portuale o in questioni marittime o di traffico portuale.

Il presidente potrà anche costituire, per lo studio di particolari questioni, speciali commissioni di esperti, fissandone, di volta in volta, la composizione e i compiti.

Art. 14.

Le deliberazioni del Comitato direttivo e quelle del Consiglio di amministrazione sono soggette all'approvazione del Ministero delle comunicazioni (Marina mercantile).

A tal fine, il presidente dell'Ente deve trasmettere al sopradetto Ministero una copia delle deliberazioni, entro dieci giorni dalla loro data.

Si intendono approvate le deliberazioni, in merito alle quali il Ministero non abbia fatto osservazioni, nel termine di venti giorni dal ricevimento.

Art. 15.

Il mandato dei membri del Comitato direttivo e del Consiglio di amministrazione dura quattro anni, salvo revoca da parte degli Enti che li hanno nominati, e può essere riconfermato.

I membri nominati in sostituzione di altri cessati di carica prima della scadenza normale, rimangono in carica fino al termine del quadriennio in corso.

A ciascun membro del Comitato direttivo e del Consiglio di amministrazione che non abbia altro assegno a carico dell'Ente, è corrisposta una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dal regolamento.

Art. 16.

Le sedute del Comitato direttivo e del Consiglio di amministrazione non sono valide se non intervengono almeno la metà dei rispettivi membri.

In seconda convocazione, che dovrà aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità avrà la prevalenza il voto del presidente.

Art. 17.

A capo dei servizi esecutivi dell'Ente è posto un direttore generale, il quale partecipa, senza voto, con funzioni di segretario, alle sedute del Comitato direttivo e del Consiglio di amministrazione.

Il direttore generale sarà di regola nominato mediante concorso per titoli fra persone munite di laurea o che appartengono od abbiano appartenuto al gruppo *A*) dell'Amministrazione statale e che dimostrino di possedere particolare competenza nel campo marittimo-portuale. Tuttavia, su proposta del Comitato direttivo, il Ministro per le comunicazioni potrà nominare a tale carica, senza concorso, persona che possegga in grado eminente le qualità necessarie a svolgere le funzioni di direttore generale.

Il rapporto di impiego e il trattamento economico del direttore generale saranno stabiliti dal Comitato direttivo, e dovranno essere assoggettati all'approvazione dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze.

Art. 18.

L'esercizio finanziario dell'Ente comincia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo, approvati dal Consiglio di amministrazione, devono essere ratificati dal Ministero delle comunicazioni e da quello delle finanze.

A tal fine saranno rimessi al Ministero delle comunicazioni, rispettivamente entro i mesi di marzo e di ottobre.

Gli avanzi netti di gestione costituiranno un fondo di riserva, l'impiego del quale sarà stabilito dal regolamento di cui all'articolo 27.

Per la gestione amministrativa e finanziaria e per i contratti saranno osservate le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, con le modalità che verranno stabilite dal regolamento di cui al precedente comma.

Art. 19.

Per riscontrare la regolarità e la esattezza della gestione nei riguardi contabili e l'ammissibilità delle spese nei rapporti del bilancio, l'Ente ha un collegio di tre revisori, di cui uno nominato dal Ministero delle corporazioni, uno dal Ministero delle finanze e il terzo dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 20.

Il Ministero delle comunicazioni, valendosi, in quanto occorra, anche di funzionari dipendenti da altre Amministrazioni dello Stato e previo accordo, in tal caso, col Ministero competente, può in ogni tempo fare ispezionare e sindacare l'andamento di ogni ramo dei servizi affidati all'Ente.

Art. 21.

Nei riguardi delle tasse di registro e di bollo tutti gli atti ed i contratti dell'Ente sono soggetti alle stesse norme che vigono per gli atti ed i contratti dell'Amministrazione dello Stato.

I materiali destinati alla costruzione, ampliamenti, sistemazioni, manutenzione ed esercizio di opere, edifici, arredamenti ed attrezzamenti portuali, ed ai relativi servizi sono esenti da ogni imposta o tassa a favore dell'Amministrazione comunale.

Art. 22.

Alla direzione dei servizi di cui ai numeri 2, 3 e 5 dell'art. 2 sono preposti ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, che saranno collocati fuori ruolo.

Per gli altri servizi, l'Ente, oltre che del personale direttamente assunto, secondo l'organico e le norme che saranno stabilite dal regolamento di cui al successivo art. 25, potrà anche valersi di funzionari che lo Stato metta, in modo continuativo o temporaneo, a disposizione dell'Ente, e che saranno collocati fuori ruolo. In tal caso nei ruoli del personale dell'Ente dovranno rimanere vacanti i posti di organico, le cui funzioni siano disimpegnate da funzionari dello Stato.

Il contingente, per numero e per grado, del personale dello Stato da collocare fuori ruolo, a disposizione dell'Ente, ai sensi dei commi precedenti, sarà determinato con provvedimento da emanare di concerto fra il Ministro dal quale il personale dipende e il Ministro per le finanze.

L'Ente deve rimborsare allo Stato la spesa inerente al trattamento economico, al lordo delle ritenute, di cui fruisce il personale statale destinato a prestare servizio presso l'Ente medesimo e collocato fuori ruolo, e deve inoltre versare all'Erario una quota non inferiore al 10 per cento degli stipendi, a titolo di contributo per il trattamento di quiescenza.

Per i servizi tecnici, l'Ente si avvarrà dell'opera del Genio civile, degli uffici e delle commissioni del Ministero dei lavori pubblici, attenendosi, per la compilazione degli elaborati e l'esecuzione delle opere e degli impianti, alle norme in vigore per il detto Ministero.

Art. 23.

Il Governo del Re ha in ogni tempo la facoltà di sciogliere, per gravi motivi, sentito il parere del Consiglio di Stato, l'amministrazione dell'Ente, affidandola ad un commissario Regio.

Art. 24.

L'Azienda dei mezzi meccanici e degli arredamenti portuali di Napoli, istituita con R. decreto-legge 23 ottobre 1930, numero 1434, convertito nella legge 19 febbraio 1931-IX, numero 231, è soppressa con la data di entrata in vigore della presente legge, ed ogni sua attività e passività viene attribuita all'Ente stesso.

Gli impiegati e salariati che prestassero servizio presso l'Azienda predetta o presso l'Ufficio del lavoro, saranno per sei mesi, dalla data sopradetta, mantenuti provvisoriamente in servizio presso l'Ente col trattamento economico goduto al momento della soppressione dell'azienda, senza diritto ad alcuno speciale emolumento, e senza che il temporaneo mantenimento in servizio costituisca comunque titolo a sistemazione presso l'Ente medesimo. Durante il detto periodo semestrale saranno ad essi applicabili le disposizioni di carattere generale vigenti per il personale dell'Ente.

Al termine dell'anzidetto periodo semestrale, gli impiegati ed i salariati di cui sopra, che non appartengono ai ruoli statali, potranno essere invitati dall'Ente a far parte del proprio personale, con preferenza sul personale di nuova assunzione.

L'eventuale passaggio all'Ente portuale del suindicato personale e il trattamento da attribuire a coloro che comunque non entreranno a far parte del personale dell'Ente verranno disciplinati dal regolamento di cui al successivo articolo 25. Il passaggio dall'Azienda dei mezzi meccanici o dall'Ufficio del lavoro all'Ente non potrà comportare nè assegnazioni di posizione giuridica e gerarchica d'impiego, nè attribuzione di trattamento economico superiori a quelli in atto organicamente alla data di soppressione dell'Azienda.

Gli impiegati o salariati che, invece, appartengono ai ruoli statali potranno, dietro invito dell'Ente e con consenso delle rispettive Amministrazioni di provenienza, continuare a prestare servizio presso l'Ente, ai termini dell'art. 22. In caso diverso rientreranno alle Amministrazioni di provenienza. Nell'uno e nell'altro caso, non competerà ad essi alcuna indennità.

Art. 25.

Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione dell'Ente dovrà provvedere alla compilazione del regolamento organico per il personale necessario al funzionamento dell'Ente.

Detto regolamento, che sarà assoggettato all'approvazione del Ministro per le comunicazioni e di quello per le finanze, dovrà stabilire le norme di assunzione e di stato giuridico, la dotazione organica e il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e quello di quiescenza del personale predetto, nonchè, a mente del precedente articolo 24, le norme circa l'eventuale passaggio all'Ente portuale, o la liquidazione, del personale dell'Azienda dei mezzi meccanici e degli arredamenti portuali.

Art. 26.

All'atto della cessazione dell'Ente tutte le opere e le cose ricevute in consegna e quelle da esso eseguite, nonchè i residui dei suoi fondi, compresovi il fondo di riserva, saranno devoluti allo Stato.

Art. 27.

Le norme per la esecuzione della presente legge saranno stabilite con regolamento da approvarsi con decreto Reale, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni.

Art. 28.

La gestione iniziale dell'Ente, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, potrà essere affidata ad un commissario Regio, il quale avrà tutti i poteri degli organi dell'Ente, e dovrà predisporre la sistemazione dei servizi affidati all'Ente e il passaggio all'Ente stesso della gestione dell'Azienda dei mezzi meccanici e degli arredamenti portuali.

Art. 29.

La presente legge entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL — SERENA — RICCI — PAVOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 13 maggio 1940-XVIII, n. 501.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1940-XVIII, n. 74, concernente assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 febbraio 1940-XVIII, n. 74, concernente assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 13 maggio 1940-XVIII, n. 502.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1940-XVIII, n. 79, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 22 febbraio 1940-XVIII, n. 79, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 21 maggio 1940-XVIII, n. 503.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'educazione nazionale, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Ministero — Personale di ruolo — Stipendi e assegni vari continuativi (*Spese fisse*)	11.000.000 —
2	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	95.000 —
3	Spese di manutenzione e di adattamento dei locali dell'Amministrazione centrale	60.000 —
4	Spese per i telegrammi di Stato (*Spesa obbligatoria*)	400.000 —
5	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli	566.000 —
6	Indennità e spese per ispezioni, missioni e congressi — Indennità e diarie a membri di Consigli, Giunte e Commissioni di carattere permanente e temporaneo	4.500.000 —
7	Indennità di trasferimento	900.000 —
8	Sussidi ad impegati ed insegnanti in attività di servizio — Sussidi ad ex impiegati e ad ex insegnanti e loro famiglie	350.000 —
9	Spesa per le assicurazioni sociali obbligatorie (*Spesa obbligatoria*)	546.000 —
10	Spese di liti, risarcimenti e accessori (*Spesa obbligatoria*)	20.700 —
11	Affitto di locali, trasporti, provviste di oggetti di cancelleria per le Commissioni centrali e per le Commissioni di vigilanza negli esami di concorso in servizio dell'istruzione superiore, media e secondaria di avviamento professionale — Compilazione, stampa e spedizione di temi per gli esami di maturità e di abilitazione magistrale e tecnica	60.000 —
12	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
13	Spese casuali	115.000 —
		18.612.700 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	DEBITO VITALIZIO.	
14	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	85.000.000 —
15	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, riguardante le pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923-II, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	550.000 —
16	Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, per il riconoscimento, agli effetti del trattamento di riposo, dei periodi di servizio di assistente effettivo di cattedre universitarie (art. 6 del Regio decreto-legge 19 aprile 1923-I, n. 1000, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473 e art. 6 della legge 14 aprile 1927-V, n. 604) (*Spesa obbligatoria*)	120.000 —
17	Contributi all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e assicurazione presso l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a favore del personale delle Regie scuole tecniche e dei Regi istituti tecnici commerciali, industriali e agrari - Indennità in caso di licenziamento e di cessazione dal servizio al personale predetto e alle rispettive famiglie (*Spesa obbligatoria*)	300.000 —
		85.970.000 —
	SPESE PER I REGI PROVVEDITORATI AGLI STUDI E PER L'ISTRUZIONE ELEMENTARE.	
18	Personale di ruolo dei Regi provveditorati agli studi - Personale ispettivo e direttivo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*)	51.500.000 —
19	Premi di operosità e di rendimento al personale dei Regi provveditorati agli studi	100.000 —
20	Spese di ufficio e di cancelleria e per trasporti e facchinaggi che fanno carico ai Regi provveditorati agli studi - Stampa dei ruoli dei maestri elementari - Affitto di locali, trasporti e provvista di oggetti di cancelleria per lo svolgimento dei concorsi magistrali - Spese per noleggio di automezzi	2.700.000 —
21	Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica e per incarichi o missioni affidate ai direttori didattici governativi in servizio dell'istruzione elementare	3.187.000 —
22	Indennità e spese per speciali ispezioni amministrative e contabili ai Regi provveditorati agli studi (articolo 36 del Regio decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786)	50.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
23	Spese per stipendi ed assegni al personale insegnante delle scuole elementari — Compensi dovuti ai maestri delle scuole per soldati e di quelle sussidiate	1.125.000.000 —
24	Indennità di missione agli insegnanti di Religione delle scuole elementari dipendenti dai Regi provveditorati agli studi di Trento e di Bolzano (art. 6, ultimo comma, del Regio decreto 27 agosto 1932-X, n. 1127)	22.500 —
25	Somme dovute all'Azienda delle poste e telegrafi, in dipendenza della esenzione dalle tasse postali concessa ad Enti, Corpi ed Istituti (*Spesa obbligatoria*)	343.049 —
26	Contributo al Gruppo d'azione per le scuole del popolo di Milano, per le spese postali a carico del Gruppo stesso	55.381 —
27	Indennità e spese per le missioni eseguite dal personale medico dell'Amministrazione della sanità pubblica nell'interesse dell'igiene e della assistenza scolastica	4.700 —
28	Indennità alle commissioni giudicatrici e di vigilanza dei concorsi magistrali ed alle persone incaricate di coadiuvare il segretario di dette commissioni	165.000 —
29	Indennità alle commissioni per gli esami nelle scuole elementari — Indennità e spese per l'esame di abilitazione all'insegnamento in italiano ai maestri alloglotti	774.000 —
30	Indennità di trasferimento ai maestri elementari	96.000 —
31	Assegni di benemerenza ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari pubbliche ed assegni di benemerenza ai direttori ed alle direttrici didattiche (articolo 390 del Regio decreto 26 aprile 1928-VI, n. 1297) (*Spese fisse*)	170.816 —
32	Sussidi a direttori didattici e ad insegnanti elementari in servizio o cessati dall'ufficio, alle loro vedove, ai loro genitori e agli orfani, compresi i maggiorenni permanentemente inabili a proficuo lavoro	80.000 —
33	Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni ai maestri elementari, dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra — Concorso del Ministero nelle riduzioni sul prezzo dei viaggi in ferrovia concesse agli insegnanti elementari e loro famiglie	1.580.000 —
34	Visite medico-fiscali ai maestri elementari	46.900 —
35	Sussidio annuo a favore della fondazione scolastica «Le scuole per i contadini» per l'istituzione di scuole-asilo ed opere integrative della scuola nel Lazio e territori confinanti — Sussidi a favore dei comuni della Lucania impossibilitati a mantenere le scuole per l'istruzione obbligatoria (articoli 70 e 86 della legge 31 marzo 1904, n. 140)	450.000 —
36	Concorso dello Stato nelle spese da sostenersi da Comuni e Corpi morali per l'arredamento di scuole elementari e asili infantili — Spese per eventuali acquisti diretti da parte del Ministero	270.000 —
37	Assegni, premi e sussidi ad asili e giardini d'infanzia — Spese per i corsi di differenziazione didattica	417.000 —
38	Regie scuole magistrali per la formazione delle maestre del grado preparatorio — Stipendi e assegni al personale di ruolo — Retribuzioni per supplenze ed incarichi (*Spese fisse*)	600.000 —
39	Spese per il funzionamento delle scuole magistrali Regie, nonchè di quelle dipendenti da Enti morali, destinate alla formazione delle maestre del grado preparatorio — Sussidi e contributi per il mantenimento ed il funzionamento delle scuole materne e per promuoverne e diffonderne la istituzione	2.475.000 —
40	Sussidi, premi ed assegni ad istituzioni ausiliarie e ad istituzioni o scuole integrative della scuola elementare e popolare e ad istituzioni facenti capo ad organizzazioni o ad associazioni che oltre ai loro scopi specifici, si prefiggono comunque il fine dell'assistenza scolastica; a biblioteche scolastiche e magistrali e ad associazioni od enti che promuovono la diffusione e l'incremento di esse biblioteche	1.035.000 —
41	Spese per conferenze e corsi magistrali indetti dal Ministero — Corsi magistrali speciali indetti da privati con la approvazione del Ministero — Festa degli alberi — Mostre, gare e congressi didattici, riguardanti l'insegnamento elementare e popolare, l'educazione infantile, associazioni e scuole di cultura popolare	42.500 —
42	Sussidi e spese per la propaganda igienica nelle scuole	81.750 —
43	Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole e dei corsi di cui all'art. 85 del Testo unico approvato col Regio decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577	4.460.000 —
44	Spese per l'assistenza educativa agli anormali (Regio decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3126)	221.000 —
		1.195.927.596 —
	Spese per le scuole rurali	
45	Spese per le retribuzioni ed indennità al personale insegnante — Quota a carico dello Stato del contributo al Monte Pensioni	50.012.215 —
46	Spese per i servizi amministrativi e commissioni relative; per il personale non insegnante e per quello direttivo e di vigilanza; per concorsi magistrali e per gli esami; per visite fiscali e indennità di trasferimento ai maestri	4.218.320 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
47	Spese per arredamento, per forniture e riparazioni di materiale didattico e scolastico, per corsi di cultura e di educazione fisica, per la refezione scolastica, per borse di studio presso scuole agrarie speciali e per ogni altra iniziativa riguardante le scuole rurali	3.200.000 —
48	Fondo destinato alle spese dell'Opera Nazionale di assistenza all'Italia redenta per la gestione delle scuole rurali (art. 14 del Regio decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771, convertito nella legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 446)	3.663.369 —
49	Fondo costituito con le economie di gestione delle scuole rurali e destinato a contributi per la costruzione di piccoli edifici per le scuole medesime (articolo 7 del Regio decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771, convertito nella legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 446)	*per memoria*
50	Fondo corrispondente ai versamenti effettuati dall'Ente Opera Nazionale di assistenza all'Italia redenta e dal Regio commissario per le scuole rurali, già gestite dall'Opera Nazionale Balilla, nonchè da enti pubblici e privati, da erogarsi per spese riguardanti le scuole rurali, compresi i corsi di cultura e di educazione fisica per il personale insegnante e direttivo delle scuole medesime (articoli 17 e 18 del Regio decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771, convertito nella legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 446)	*per memoria*
		61.093.904 —
	SPESE PER L'ISTRUZIONE MEDIA CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE.	
51	Regi istituti medi d'istruzione — Stipendi ed assegni al personale di ruolo — Retribuzioni per supplenze ed incarichi (*Spese fisse*)	232.000.000 —
52	Regi istituti medi d'istruzione — Personale — Rimunerazioni ai presidi di istituti con popolazione scolastica superiore ai mille alunni e agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche e dei gabinetti scientifici e nel coadiuvare i presidi degli istituti medi e di secondo grado nelle mansioni d'ufficio	100.000 —
53	Spese per gli esami negli istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale	7.500.000 —
54	Premi di operosità e di rendimento ai segretari delle commissioni per gli esami di ammissione, di maturità e di abilitazione magistrale	80.000 —
55	Spese di ufficio, di cancelleria, per fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili e per trasporti e facchinaggi, che fanno carico ad uffici ed istituti d'istruzione media - Spese per fitti, adattamento e riparazioni di locali occorrenti agli stessi uffici ed istituti - Imposta sui fabbricati per il Regio liceo « Genovesi » di Napoli e per il Regio istituto magistrale « Pimentel Fonseca » di Napoli	86.250 —
56	Regi istituti medi d'istruzione - Spese per l'acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti e le biblioteche - Spese per l'acquisto di pubblicazioni da distribuirsi ai Regi licei scientifici - Spese per l'acquisto di quadri, stampe ed altro per l'adornamento ed il decoro, a fine educativo, dei locali degli istituti d'istruzione media - Spese per le esercitazioni pratiche e per proiezioni luminose di carattere didattico e scientifico - Altre spese inerenti ai fini dei singoli istituti o dipendenti da speciali disposizioni	2.000.000 —
57	Spese per l'incremento della cultura nazionale nelle nuove provincie	150.000 —
58	Fondazioni scolastiche e lasciti a vantaggio dell'istruzione media - Assegni per posti di studio liceali	31.840 —
59	Sussidi, contributi ed assegni fissi a istituti di istruzione media - Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto Nazionale « Arnaldo Mussolini » per l'assistenza ai professori delle scuole medie - Viaggi didattici all'interno e all'estero	300.000 —
60	Borse di studio da assegnare ad alunni maschi che frequentino i Regi istituti magistrali (articolo 7 della legge 2 luglio 1929-VII, n. 1272 e Regio decreto 18 luglio 1932-X, n. 1067)	300 000 —
		242.498.090 —
	SPESE PER L'EDUCAZIONE FISICA E GIOVANILE.	
61	Sussidi e spese per l'educazione fisica - Sussidi ed incoraggiamenti a società ginnastiche, palestre, corsi speciali - Acquisto di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse	59.500 —
62	Contributo dello Stato a favore della Gioventù Italiana del Littorio per l'educazione fisica degli alunni delle Regie scuole e dei Regi corsi di avviamento professionale (Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 288, convertito nella legge 2 aprile 1936-XIV, n. 641 e Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566, e articolo 5 del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 142, convertito nella legge 4 giugno 1938-XVI, n. 792)	8.414.722,26
63	Sovvenzione alla Gioventù Italiana del Littorio per le navi scuole marinaretti	153.000 —
		8.627.222,26

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	Spese per gli Istituti di educazione.	
64	Convitti nazionali ed educandati femminili - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*)	8.330.000 —
65	Assegni fissi, sussidi e contributi ad istituti di educazione	1.592.500 —
66	Convitti nazionali ed educandati femminili - Aiuti e sussidi per i lavori di manutenzione dei locali	435.000 —
67	Posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali, negli educandati femminili ed in altri istituti di educazione	3.450.750 —
68	Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di convitti nazionali e per le alunne di istituti educativi femminili	178.000 —
		13.986.250 —
	Spese per gli Istituti dei sordomuti e dei ciechi.	
69	Regi istituti dei sordomuti - Regia scuola di metodo « G. Cardano », per i maestri dei sordomuti - Regia scuola di metodo per maestri ed assistenti dei ciechi - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Rimunerazioni per supplenze (*Spese fisse*)	858.000 —
70	Regia scuola di metodo per maestri ed assistenti dei ciechi - Contributo e sussidi	80.000 —
71	Istituti governativi ed autonomi per i sordomuti e per i ciechi - Spese di mantenimento - Contributo per l'istruzione ed educazione dei sordomuti e dei ciechi soggetti all'obbligo scolastico nelle scuole e negli asili d'infanzia - Spese per il miglioramento dei locali, degli arredi scolastici e del materiale didattico - Sussidi e spese varie	2.130.000 —
		3.068.000 —
	Spese per l'istruzione media tecnica e per l'istruzione secondaria di avviamento professionale.	
72	Regi istituti tecnici agrari - Stipendi, assegni e retribuzioni al personale (*Spese fisse*)	4.700.000 —
73	Contributi e sussidi per il mantenimento di Regie scuole e di Regi istituti tecnici agrari — Spese per il funzionamento e per i servizi speciali dei Regi istituti tecnici agrari — Posti e borse di studio e di tirocinio pratico all'interno e all'estero — Sussidi ad allievi bisognosi — Acquisto di pubblicazioni agrarie — Concorso per il mantenimento del Comitato nazionale della stampa agricola italiana	6.705.971 —
74	**Quota annua di adesione all'Ufficio internazionale per l'insegnamento agrario e contributo all'Ufficio internazionale dell'insegnamento tecnico**	38.000 —
75	**Stipendi, assegni e retribuzioni al personale dei Regi istituti tecnici di cui al Regio decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, e** successive modificazioni, trasformati ai sensi della legge **15 giugno 1931-IX, n. 889** (*Spese fisse*)	60.000.000 —
76	Regi istituti tecnici di cui al Regio decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, e successive modificazioni, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889 - Rimunerazioni agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche e dei gabinetti scientifici e nella coadiuvazione dei presidi nelle mansioni di ufficio - Rimborso d'imposta fabbricati all'Istituto tecnico di Modica - Spese per l'incremento della cultura nazionale nelle nuove provincie - Viaggi didattici	75.000 —
77	**Spese per gli esami di ammissione e di abilitazione tecnica**	3.500.000 —
78	Regi istituti tecnici di cui al Regio decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, e successive modificazioni, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889 - Premi di operosità ai segretari delle commissioni per gli esami di ammissione e di abilitazione tecnica	5.000 —
79	Spese, **concorsi e sussidi per le Regie scuole e gli istituti** agrari liberi	1.684.000 —
80	Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti tecnici industriali, compresi quelli ad indirizzo minerario, di Regie scuole tecniche industriali ed artigiane, di Regie scuole professionali femminili e di altre Regie scuole e Regi istituti di istruzione media tecnica ad indirizzo industriale od artigiano, per arredamenti ed impianti, per corsi speciali e classi aggiunte, sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni; borse di perfezionamento tecnico industriale all'interno ed all'estero; concorsi per i viaggi didattici, acquisto di pubblicazioni, riviste, medaglie e concessioni di premi a favore dell'insegnamento professionale	49.582.680 —
81	Contributo all'Ente nazionale per l'educazione marinara, per le spese di funzionamento dello stesso Ente e delle scuole dipendenti	1.800.000 —
82	Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere ed altre istituzioni affini; contributi per il mantenimento di corsi per maestranze	1.651.000 —
83	Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti tecnici commerciali e di Regie scuole tecniche ad indirizzo commerciale, per l'arredamento ed impianti, corsi speciali e classi aggiunte, viaggi didattici; acquisto di pubblicazioni,	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	riviste, medaglie, e per concessioni di premi nell'interesse dell'insegnamento commerciale	27.000.000 —
84	Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere ed altre istituzioni affini	260.000 —
85	Contributi dei comuni e delle provincie a favore dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, il cui onere è stato trasferito a carico dello Stato, per effetto delle disposizioni del Testo unico sulla finanza locale, approvato con il Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175	4.013.060 —
86	Personale dei Regi istituti tecnici nautici di cui al Regio decreto 31 agosto 1928-VI, n. 2111, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889 - Stipendi ed assegni continuativi (*Spese fisse*)	4.150.000 —
87	Regi istituti tecnici nautici - Contributi e sussidi per il mantenimento di corsi inferiori e di istituti completi, per arredamenti ed impianti, per corsi speciali e classi collaterali, sussidi e premi di incoraggiamento a favore di alunni, borse di studio, concorsi per viaggi-premio, acquisto di pubblicazioni e di riviste - Spese per esercitazioni pratiche, retribuzioni per incarichi speciali - Premi di operosità ai segretari delle Commissioni per gli esami di ammissione e di abilitazione tecnica nautica	2.887.700 —
88	Regi istituti nautici di cui al Regio decreto 31 agosto 1938-XVI, n. 2111, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889 - Premi e sovvenzioni a titolo di incoraggiamento e per l'incremento dell'istruzione nautica - Sovvenzioni ad istituti d'istruzione nautica - Borse di studio - Sussidi ad alunni e concorso nelle spese per imbarco di allievi su navi scuole e per spese di esercitazioni pratiche - Retribuzioni per incarichi speciali	91.800 —
89	Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Stipendi e assegni al personale di ruolo - Retribuzioni per supplenze ed incarichi (*Spese fisse*)	112.000.000 —
90	Rimunerazione per opera prestata dagli insegnanti nel coadiuvare i direttori delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale nelle mansioni di ufficio	40.000 —
91	Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Concorsi e sussidi per acquisto di materiale tecnico, didattico, scientifico e di pubblicazioni - Altre spese inerenti ai fini così delle scuole come dei corsi o dipendenti da speciali disposizioni - Viaggi didattici e spese varie per l'incremento della cultura nazionale nelle nuove provincie - Scuole e corsi secondari di avviamento professionale liberi e istituzioni affini - Sussidi e incoraggiamenti	2.661.500 —
92	Spese per le esercitazioni pratiche e di dattilografia nelle Regie scuole e nei Regi corsi di avviamento professionale (Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 288, convertito nella legge 2 aprile 1936-XIV, n. 641)	2.000.000 —
93	Affitto e conduzione di terreni per le esercitazioni agrarie, impianto e funzionamento di laboratori e uffici modello nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale	2.236.475 —
94	Contributi per il mantenimento di Regie scuole secondarie di avviamento professionale	554.400 —
95	Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a favore degli istruttori pratici non di ruolo delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale a tipo industriale maschile (*Spesa obbligatoria*)	100.000 —
96	Spese per visite mediche da praticarsi, ai fini dell'orientamento professionale, agli alunni dei Regi istituti d'istruzione media tecnica e delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale	350.000 —
		288.086.586 —
	SPESE PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE.	
97	Regie Università ed altri Istituti superiori - Stabilimenti scientifici universitari - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*)	64.187.500 —
98	Spese per il funzionamento dei Regi Osservatori, della Regia scuola normale superiore di Pisa, dell'Erbario coloniale di Firenze e della Regia scuola di ostetricia di Trieste e di Istituti e Corpi scientifici Contributo dello Stato per il funzionamento del Regio Comitato talassografico italiano, dell'Istituto di biologia marina di Rovigno, del Regio Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte in Roma, della Stazione sperimentale per le radiocomunicazioni, del Regio istituto nazionale di ottica e della Commissione centrale per l'esame delle invenzioni	1.885.000 —
99	Contributo nelle spese di funzionamento degli istituti italo-germanici in Roma ed a Colonia (Regio decreto-legge 26 marzo 1931-IX, n. 391, convertito nella legge 12 giugno 1931-IX, n. 931).	200.000 —
100	Contributo per il funzionamento dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » in Torino (articolo 4 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1691, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 762)	2.145.000 —
101	Sussidi ed incoraggiamenti ad istituti superiori d'istruzione commerciale e ad altri istituti o corpi scientifici	426.500 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
102	Contributi a favore delle Regie Università e dei Regi Istituti d'istruzione superiore - Acquisto di pubblicazioni, riviste, materiale didattico e scientifico - Altre spese in servizio degli istituti	45.521.183 —
103	Assegni fissi ad Istituti d'istruzione superiore e legato Filippo Barker-Webb a favore della Regia Università di Firenze - Contributo dello Stato alla Regia Università per stranieri di Perugia per corsi di letteratura e cultura italiana	425.500 —
104	Contributo per il funzionamento della Regia Commissione geodetica italiana, sia per i lavori svolti nel territorio italiano, sia in concorso con Stati esteri	45.000 —
105	Spesa per incoraggiamenti a ricerche di carattere scientifico o per contribuire, anche in concorso con Enti o privati, al migliore assetto scientifico e didattico delle facoltà o scuole e dei rispettivi istituti scientifici, (articolo 117 del Regio decreto 30 settembre 1923-I, n. 2102, e art. 12 del Regio decreto-legge 6 novembre 1924-III, n. 1851, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562)	1.700.000 —
106	Fondazioni, posti gratuiti, pensioni, premi, medaglie, sussidi ed assegni per studi superiori e per il perfezionamento all'interno e all'estero - Viaggi all'interno ed all'estero in servizio dell'istruzione superiore	940.110,40
107	Somma corrispondente ai proventi dei contributi di cui all'articolo 4 del Regio decreto 5 giugno 1932-X, n. 1003, da erogarsi dal Comitato centrale per le Opere universitarie, per i fini indicati nell'articolo 3 del decreto medesimo	*per memoria*
108	Spese per i corsi speciali di storia militare e di cultura scientifica relativa alla tecnica militare, presso istituti d'istruzione superiore (Regio decreto 7 agosto 1925-III, n. 1615)	68.000 —
109	Spese per lo scambio di professori di Università e di Istituti nazionali con professori di paesi esteri e per assegni a professori e studiosi incaricati di missioni culturali all'estero (Regio decreto-legge 28 agosto 1931-IX, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932-X, n. 812) - Indennità e spese varie per l'invio di professori presso le Reali Università Ungheresi	292.800 —
110	Contributo a favore dell'Istituto italiano di studi legislativi in Roma (legge 22 giugno 1939-XVII, n. 992)	350.000 —
		118.186.593,40
	Spese per le accademie e le biblioteche.	
111	Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche — Personale di ruolo — Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*)	6.220.000 —
112	Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche — Spese per gli uffici, per i locali e per le mostre bibliografiche — Acquisto, conservazione e rilegatura di libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche — Stampa dei bollettini delle opere moderne italiane e straniere — Scambi internazionali — Spese per il funzionamento della biblioteca del Ministero e del Regio istituto di patologia del libro	6.460.000 —
113	Contributo per le spese di funzionamento del Centro nazionale di informazioni bibliografiche (articolo 1 del Regio decreto-legge 3 agosto 1934-XII, n. 1554, convertito nella legge 1° aprile 1935-XIII, n. 530)	30.000 —
114	Spese per restauri di materiale bibliografico raro e di pregio e per provvidenze necessarie ad impedire il deterioramento del materiale stesso — Spese e incoraggiamenti per riproduzioni fotografiche di cimeli e di manoscritti di gran pregio — Espropriazioni, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso o raro, ed esercizio, da parte del Governo, del diritto di prelazione, giusta l'articolo 6 della legge 20 giugno 1909, n. 364, o del diritto di acquisto della cosa denunciata, per l'esportazione, giusta l'articolo 9 della legge medesima	185.000 —
115	Assegni a biblioteche non governative — Assegno per la pubblicazione della « Rivista zoologica » e per la biblioteca della Stazione zoologica (Acquario) di Napoli — Assegno alla biblioteca nazionale Braidense di Milano per la somma corrispondente alla rendita del legato Crespi Edoardo	615.350 —
116	Sussidi, premi ed assegni a biblioteche popolari e ad enti che promuovono l'incremento delle biblioteche stesse e la diffusione del libro — Spese per i corsi di preparazione per il personale addetto alle biblioteche popolari	78.000 —
117	Assegni alle Accademie ed ai Corpi scientifici e letterari, alle Società e agli Enti culturali — Giunta centrale per gli studi storici — Regio Istituto storico italiano per il medioevo e Scuola nazionale di studi medioevali — Regio istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e Scuola di storia moderna e contemporanea — Deputazioni e Società di storia patria — Consiglio Nazionale delle Accademie — Spese inerenti ai fini dei detti Istituti	1.426.400 —
118	Contributo a favore del Regio Istituto italiano per la storia antica (leggi 2 aprile 1936-XIV, n. 628 e 30 novembre 1939-XVIII, n. 1974)	100.000 —
119	Contributo a favore del Regio istituto per la storia del Risorgimento italiano, per il funzionamento del Museo centrale del Risorgimento (Regio decreto-legge 13 dicembre 1934-XIII, n. 2070, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 615, e Regio decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1068)	150.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
120	Contributo a favore dell'Istituto di studi garibaldini in Roma (legge 27 gennaio 1939-XVII, n. 268)	100.000 —
121	Assegno a favore della Reale Accademia d'Italia . . .	4.538.300 —
122	Contributo alla Reale Accademia d'Italia per la esecuzione di lavori bibliografici (Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 286, convertito nella legge 2 aprile 1936-XIV, n. 652) .	25.000 —
123	Contributo a favore dell'Istituto di studi romani in Roma (Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 329, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739)	400.000 —
124	Edizioni nazionali ed altre pubblicazioni di carattere continuativo; aiuti ed incoraggiamenti a pubblicazioni e concorsi a premi fra i presidi e professori di scuole medie, aiuti ed assistenti di Università ed istituti superiori . . .	150.130 —
125	Premi di incoraggiamento ad autori, ad enti e ad istituti che abbiano eseguito o promosso opere di particolare pregio ed importanza per la cultura e l'industria (Regio decreto-legge 1° luglio 1926-IV, n. 1306, convertito nella legge 9 giugno 1927-V, n. 1157)	550.000 —
		21.028.180 —
	Spese per le antichità e le belle arti.	
126	Soprintendenze all'arte medioevale e moderna, alle antichità, alle opere di antichità e d'arte, ai monumenti, alle gallerie ed uffici e istituti dipendenti — Gabinetto fotografico nazionale — Accademie di belle arti e licei artistici — Conservatori di musica — Regia Accademia d'arte drammatica — Regio opificio delle pietre dure — Regia calcografia — Personale di ruolo — Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche — Retribuzioni per supplenze ed incarichi di insegnamenti di qualunque specie; compensi e indennità a maestri d'arte, ad aiuti ed assistenti (*Spese fisse*)	20.030.000 —
127	Indennità alle commissioni per gli esami di ammissione, idoneità, promozione, maturità e licenza negli istituti di istruzione artistica	125.000 —
128	Accademie di belle arti e Licei artistici — Conservatori di musica — Fitto e manutenzione di locali — Spese per stampati, cancelleria e varie d'ufficio — Acquisto e conservazione di mobili e del materiale artistico e didattico — Spese inerenti ai fini dei singoli istituti	1.157.500 —
129	Acquisti di partiture, di carta da musica, noleggi di strumenti, affitto di locali, trasporti, provvista di oggetti di cancelleria per i concorsi di assunzione di personale insegnante dei Regi conservatori di musica — Stampa e spedizione dei temi — Retribuzioni alle commissioni di vigilanza agli esami dei detti concorsi	30.000 —
130	Regia Accademia d'arte drammatica in Roma - Retribuzioni per incarichi d'insegnamento della regia e della recitazione - Borse di studio - Spese per il funzionamento dell'Accademia (Regio decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1369, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2346)	579.500 —
131	Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte e di istituti superiori per le industrie artistiche - Contributi ordinari e straordinari per il mantenimento degli istituti e scuole industriali aventi finalità prevalentemente artistica, trasferiti al Ministero dell'educazione nazionale in adempimento del Regio decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3127 - Sussidi per arredamenti ed impianti - Concorsi per viaggi d'istruzione di insegnanti e di alunni - Mostre didattiche, premi ad alunni, medaglie di merito - Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere ed altre istruzioni di educazione tecnica industriale con finalità prevalentemente artistica - Contributi da corrispondere all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale . .	11.169.400 —
132	Spese per il pensionato artistico; per sovvenzioni a teatri e rappresentazioni drammatiche; per la tutela e l'incremento dell'arte drammatica, lirica e cinematografica; per aiuti ad istituti artistici non governativi ed a società promotrici di belle arti; per premi di incoraggiamento ad artisti ed a cultori di discipline artistiche; per concorsi a mostre di belle arti e musicali; per viaggi didattici per alunni delle Regie Accademie di belle arti e dei Regi Conservatori di musica	1.510.000 —
133	Assegni fissi e contributi ad enti, istituti, comuni ed associazioni per l'incremento e l'insegnamento delle belle arti e della musica	307.670 —
134	Borse di studio e sussidi da conferirsi ad alunni di condizione disagiata degli istituti d'istruzione artistica . . .	240.000 —
135	Soprintendenze alle antichità, all'arte medioevale e moderna, alle opere d'antichità e d'arte ed uffici ed istituti dipendenti — Spese per la manutenzione e l'adattamento dei locali — Acquisto di libri, di pubblicazioni periodiche, di materiale scientifico ed artistico e di opere di notevole importanza archeologica ed artistica — Spese per la loro conservazione	416.282 —
136	Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte di proprietà pubblica e privata — Sussidi a musei e pinacoteche non governative	854.973 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
137	Scavi — Lavori di scavo, di sistemazione e di assicurazione degli edifici e monumenti scoperti — Trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati e spese per il ricupero degli oggetti di antichità provenienti dai lavori del Tevere — Esplorazioni archeologiche all'estero — Pubblicazione delle « Notizie degli scavi » ed acquisto di opere scientifiche — Rilievi, piante, disegni — Sussidi per scavi non governativi	694.013 —
138	Spese per la Scuola archeologica italiana in Atene — Spese inerenti agli studi ed alla compilazione della carta archeologica d'Italia	284.500 —
139	Monumenti — Dotazioni governative a monumenti; dotazioni ed assegni provenienti dal Fondo per il culto e dall'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per chiese ed ex-conventi monumentali — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti — Assegno fisso per il monumentale Duomo di Milano	1.234.000 —
140	Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti — Spese per la manutenzione e la custodia del monumento di Calatafimi e della tomba di Giuseppe Garibaldi in Caprera — Assegno per il sepolcreto della famiglia Cairoli in Groppello — Spese per il Museo nazionale di Castel Sant'Angelo in Roma — Spese per la conservazione di altri monumenti, edifici e raccolte che si collegano a memoria di fatti patriottici o di persone illustri	2.907.493 —
141	Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, retrocessi al Demanio dello Stato, ed assegnati al Ministero della educazione nazionale, per il soggiorno nei Palazzi e Ville Reali delle Loro Maestà e dei Reali Principi, nonchè per il pagamento dei canoni dovuti per l'uso dei palchi di Corte e delle spese per la manutenzione del Castello di Miramare	3.000.000 —
142	Regio opificio delle pietre dure in Firenze e Regia calcografia in Roma — Spese di manutenzione e di adattamento dei locali — Spese per la lavorazione — Spese per le incisioni della Regia calcografia e per la loro riproduzione	70.000 —
143	Galleria nazionale d'arte moderna in Roma — Manutenzione e adattamento dei locali — Acquisti e commissioni di opere, e spese per il loro collocamento — Regia galleria d'arte moderna in Firenze — Contributo dello Stato da devolversi in acquisti di opere d'arte di artisti nazionali e stranieri	80.000 —
144	Contributo dello Stato all'Ente autonomo « La Biennale di Venezia esposizione internazionale d'arte », per l'organizzazione delle sue manifestazioni (Regio decreto 11 novembre 1938-XVII, n. 1844)	400.000 —
145	Contributo a favore dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano - Rata annuale ai sensi dell'art. 1 dei Regi decreti 14 gennaio 1935-XIII, n. 178, e 7 giugno 1938-XVI, n. 857)	200.000 —
146	Fondo destinato alle spese per il funzionamento dell'Istituto centrale del restauro presso il Ministero dell'educazione nazionale (articolo 8, lettera *a*) della legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1240)	235.000 —
147	Quota del venti per cento dei proventi dei restauri eseguiti dal Regio istituto centrale del restauro per conto di privati e di Enti diversi dallo Stato e altri proventi eventuali da destinare alle spese per il funzionamento e l'incremento dell'Istituto medesimo (articoli 7 e 8 della legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1240)	*per memoria*
148	Soprintendenze alle antichità, all'arte medioevale e moderna, alle opere d'antichità e d'arte ed uffici ed istituti dipendenti — Spese alle quali si provvedeva con i proventi di cui alla legge 27 maggio 1875, n. 2554	2.346.800 —
149	Quota del cinque per cento del provento dei diritti d'ingresso nei musei, nelle gallerie, nei monumenti e negli scavi di antichità dello Stato, da assegnarsi a favore della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista delle belle arti (articolo 3 del Regio decreto-legge 16 marzo 1933-XI, n. 344, convertito nella legge 8 giugno 1933-XI, n. 826 e Regio decreto 25 maggio 1936-XIV, n. 1216)	*per memoria*
150	Acquisto di cose d'arte e di antichità e spese per l'incremento di collezioni artistiche statali da sostenersi con la rendita del legato « Enrichetta Hertz »	395.309 —
151	Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte — Materiale scientifico sussidiario per il catalogo — Gabinetto fotografico per la riproduzione delle cose d'arte e relativo archivio	206.000 —
152	Retribuzioni alle guardie notturne nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti — Compensi per indicazioni e rinvenimento di oggetti d'arte	250.000 —
153	Paghe, mercedi, indennità ed aggiunta di famiglia al personale salariato (operai, custodi straordinari e giardinieri) in servizio dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità - Contributo dello Stato per il trattamento di infermità al personale salariato ai sensi del Regio decreto-legge 24 dicembre 1938-XVII, n. 1940, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739 - Visite medico-fiscali al suddetto personale	8.107.000 —
154	Somma per restituzione agli aventi diritto di tasse di esportazione temporanea degli oggetti di antichità e d'arte in seguito alla reimportazione	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
155	Spese per fitti di locali, di ufficio e di cancelleria, per forniture e manutenzione di mobili e suppellettili, di trasporti e facchinaggi degli uffici ed istituti dipendenti dell'Amministrazione delle antichità e belle arti (esclusi gli istituti d'istruzione artistica)	1.150.000 —
156	Spese per la manutenzione e il funzionamento di un'autovettura per i servizi tecnici demandati alla Regia Soprintendenza ai monumenti medioevali e moderni per il Lazio, alla Regia Soprintendenza alle antichità ed a quella alle Gallerie ed alle opere d'arte medioevale e moderna di Roma.	18.000 —
		57.498.440 —
	Spese diverse.	
157	Contributo governativo per il funzionamento della scuola elementare completa e del corso complementare d'insegnamento professionale marittimo già a bordo della nave « Caracciolo » radiata dai ruoli del Regio naviglio (art. 7 della legge 13 luglio 1911, n. 724).	15.000 —
158	Spese per l'esecuzione e pubblicazione di statistiche concernenti i servizi dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale	*per memoria*
159	Contributo per il funzionamento dell'Istituto internazionale per la cinematografia educativa	8.500 —
160	Spese per le retribuzioni, i rimborsi e le indennità spettanti, ai sensi del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1541, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2271, modificato col Regio decreto-legge 15 luglio 1938-XVI, n. 1249, convertito, nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 14, ai docenti di cultura militare e spese per le retribuzioni, rimborsi ed indennità spettanti ai docenti di puericultura nelle scuole medie, ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1273	4.400.000 —
161	Borse di studio costituite con l'annua rendita del lascito « Cesare Tarabini »	5.260 —
162	Assegnazione corrispondente alle quote dei proventi ed agli eventuali contributi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) e all'ultimo comma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1780, convertito nella legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 288, destinati alla Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica	*per memoria*
163	Spese per sussidi in caso di parto o di aborto alle insegnanti non di ruolo delle Regie scuole e dei Regi istituti di istruzione di ogni ordine e grado (articolo 29, lettera *c*) del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1)	300.000 —
		4.728.760 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	TITOLO II. — Spesa straordinaria.	
	Categoria I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
164	Assegni di disponibilità e maggiori assegnazioni sotto qualsiasi denominazione (*Spese fisse*)	28.500 —
165	Retribuzioni al personale straordinario, avventizio e con contratto a termine, presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici ed istituti dipendenti dal Ministero	41.900 —
166	Indennità mensile al personale straordinario, avventizio od assimilato, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni (*Spese fisse*)	13.500.000 —
167	Indennità di caroviveri al personale salariato	432.000 —
168	Contributo straordinario al Regio Comitato talassografico italiano per corrispondere al personale civile di ruolo, assistente, l'indennità temporanea mensile di cui al decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e successive modificazioni	35.000 —
		14.037.400 —
	Spese per l'istruzione elementare.	
169	Indennità mensile dovuta al personale insegnante delle scuole elementari giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni.	51.300.000 —
170	Contributo a favore dell'Istituto nazionale della mutualità agraria, sezione per l'insegnamento della cooperazione, della mutualità dell'igiene rurale e della previdenza . . .	21.250 —
171	Somma da rimborsare all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza per l'ammontare delle pensioni a favore dei maestri elementari del cessato regime austro-ungarico, in corso al 1° luglio 1924-II e per la parte delle pensioni liquidate e da liquidare posteriormente al personale stesso, in ragione del tempo di servizio utile prestato fino al 1° luglio predetto	2.000.000 —
		53.321.250 —
	Spese per gli istituti di educazione.	
172	Sussidio alle scuole di magistero superiore femminile annesse all'Istituto « Suor Orsola Benincasa », in Napoli organizzato col Regio decreto 10 luglio 1901, n. 280 . . .	7.650 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
173	Concorso dello Stato nella spesa di mantenimento di alunni appartenenti a famiglie già profughe di guerra e di dodici alunni arabi nei convitti nazionali, nonchè di quattro alunni egiziani o bulgari nei convitti nazionali di Roma e di Torino	60.000 —
		67.650 —
	SPESE PER L'ISTRUZIONE MEDIA TECNICA.	
174	Contributi, concorsi e sussidi per impianto ed arredamento di istituti e scuole commerciali	17.000 —
	SPESE PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE.	
175	Assegnazione straordinaria per acquisto di materiali e per lavori riguardanti gli Osservatori astronomici e gli altri Istituti d'istruzione superiore con ordinamento speciale.	76.500 —
176	Annualità, comprensiva della quota di capitale e interessi, dovuta alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento delle somme anticipate al Consorzio per l'assetto edilizio della Regia Università di Roma ai fini per cui il Consorzio stesso è stato costituito (nona delle dieci annualità stabilite dall'articolo 3 della legge 5 giugno 1932-X, n. 607)	8.757.009 —
177	Contributo straordinario all'Amministrazione provinciale di Sassari per il mantenimento della locale Regia Università (settima delle dieci rate stabilite dall'articolo 6 del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1723, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 49).	270.000 —
178	Contributo dello Stato per le spese di completamento dell'assetto edilizio della Regia Università e dei Regi istituti superiori di Bologna (terza delle quattro rate di cui al Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 852, convertito nella legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 286)	1.500.000 —
179	Assegnazione straordinaria per la costruzione delle sedi per le cliniche chirurgica ed ostetrico-ginecologica della Regia Università di Genova (terza delle quattro rate di cui al Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 852, convertito nella legge 16 gennaio 1939-XVII, n 286 e prima annualità delle cinque rate di cui alla legge 22 giugno 1939-XVII, n. 1013)	2.250.000 —
180	Fondo corrispondente ai versamenti effettuati, ai sensi dell'articolo 2 - terzo comma - del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1114, convertito nella legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 226, per integrare i bilanci delle Regie Università e dei Regi Istituti superiori	*per memoria*
		12.853.509 —
	SPESE PER LE ACCADEMIE E LE BIBLIOTECHE.	
181	Contributo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale di cultura fascista in Roma (Regio decreto-legge 20 gennaio 1927-V, n. 71, convertito nella legge 19 maggio 1927-V, n. 775 e Regio decreto 14 settembre 1939-XVII, n. 1482)	100.000 —
182	Assegnazione per la pubblicazione degli scritti e dei disegni di Leonardo da Vinci	30.000 —
183	Contributi straordinari per il funzionamento delle Accademie	400.000 —
184	Contributo dello Stato alla Reale Accademia d'Italia per la pubblicazione degli atti costituzionali del Medioevo dell'età anteriore al Risorgimento italiano, e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta (leggi 1° giugno 1939-XVII, n. 871 e 8 giugno 1939-XVII, n. 755, seconda delle due rate)	30.000 —
185	Contributo dello Stato nelle spese per la compilazione dell'edizione nazionale dei classici greci e latini	50.000 —
		610.000 —
	SPESE PER LE ANTICHITÀ E LE BELLE ARTI.	
186	Spesa per il pagamento degli stipendi, delle retribuzioni ed assegni vari dovuti al personale dell'Amministrazione della Real Casa, passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione dell'educazione nazionale con l'articolo 3 del Regio decreto 16 maggio 1920, n. 641 (*Spese fisse*)	320.000 —
	SPESE DIVERSE.	
187	Annualità dovuta all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad estinzione del mutuo di lire 20.000.000 concesso dall'Istituto medesimo, ai sensi del Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XIII, n. 1652, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2147, (tredicesima delle venticinque annualità fissate dall'art. 5 del Regio decreto 11 ottobre 1928-VI, n. 2227)	1.508.382,40
188	Annualità dovuta al Monte dei Paschi di Siena ad estinzione del mutuo di lire 20.000.000, concesso dal Monte stesso ai sensi del Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1652, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2147 (decima delle venti annualità fissate all'articolo 5 del Regio decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1215, convertito nella legge 17 dicembre 1931-X, n. 1584)	1.873.091,20
189	Annualità dovuta al Banco di Napoli ad estinzione del mutuo di lire 20.000.000 concesso dal Banco stesso, ai sensi dell'arti-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	colo 16 del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1856, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2495 (quarta delle venti annualità)	1.585.277, 74
190	Quota di annualità per l'estinzione del mutuo contratto dal Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma per la costruzione e l'arredamento della sede dell'Istituto di bonifica umana ed ortogenesi della razza (articolo 3 del Regio decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 1123, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 345, terza delle trenta annualità)	220.355 —
191	Contributo dello Stato a favore della Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica (terza delle 10 rate di cui all'art. 2 lettera *c*) del Regio decreto-legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1780, convertito nella legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 288).	2.000.000 —
		7.196.106, 34

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	18.612.700 —
	Debito vitalizio	85.970.000 —
	Spese per i Regi provveditorati agli studi e per l'istruzione elementare	1.195.927.596 —
	Spese per le scuole rurali	61.093.904 —
	Spese per l'istruzione secondaria di avviamento professionale	—
	Spese per l'istruzione media classica, scientifica e magistrale	242.498.090 —
	Spese per l'educazione fisica e giovanile	8.627.222, 26
	Spese per gli istituti di educazione	13.986.250 —
	Spese per gli istituti dei sordo-muti e dei ciechi	3.068.000 —
	Spese per l'istruzione media tecnica e per l'istruzione secondaria di avviamento professionale	288.086.586 —
	Spese per l'istruzione superiore	118.186.593, 40
	Spese per le accademie e le biblioteche	21.028.180 —
	Spese per le antichità e le belle arti	57.498.440 —
	Spese diverse	4.728.760 —
	Totale della Categoria I della parte ordinaria	2.119.312.321, 66
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	14.037.400 —
	Spese per l'istruzione elementare	53.321.250 —
	Spese per gli istituti di educazione	67.650 —
	Spese per l'istruzione media tecnica	17.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	Spese per l'istruzione superiore	12.853.509 —
	Spese per le accademie e le biblioteche	610.000 —
	Spese per le antichità e le belle arti	320.000 —
	Spese diverse	7.196.106,34
	Totale del Titolo II (Parte straordinaria)	88.422.915,34
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	2.207.735.237 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria	2.207.735.237 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

LEGGE 2 maggio 1940-XVIII, n. 504.
Finanziamenti per armamenti e munizionamenti navali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per la marina è autorizzato ad assumere impegni per completare e potenziare i servizi armi, munizioni ed armamenti a bordo ed a terra sino all'importo complessivo di L. 1.600.000.000, così ripartiti:

Esercizio finanziario 1939-40	L.	550.000.000
» » 1940-41	»	650.000.000
» » 1941-42	»	350.000.000
» » 1942-43	»	50.000.000

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno gradualmente inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina i fondi necessari.

Qualora nei singoli esercizi gli stanziamenti suddetti non raggiungessero le somme previste dall'art. 1, l'eventuale differenza sarà portata in aumento degli stanziamenti dell'esercizio successivo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 16 maggio 1940-XVIII, n. 505.
Finanziamento di spese straordinarie per la Regia aeronautica

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero dell'aeronautica è autorizzato ad assumere impegni, nel triennio 1939-40 - 1941-42, sino all'importo massimo di lire 7 miliardi 600.000.000, per provvedere alla realizzazione di nuovi programmi straordinari di apprestamenti aeronautici ed a servizi e prestazioni connessi alla situazione internazionale.

Detti impegni non potranno oltrepassare i limiti seguenti:

Esercizio finanziario 1939-40	L.	3.000.000.000
» » 1940-41	»	3.500.000.000
» » 1941-42	»	1.100.000.000

Art. 2.

I pagamenti relativi agli impegni assunti saranno ripartiti come appresso:

Esercizio finanziario 1939-40	. .	L. 1.000.000.000
» » 1940-41	. .	» 4.000.000.000
» » 1941-42	. .	» 2.600.000.000

Art. 3.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno gradualmente inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica gli stanziamenti previsti nell'art. 2.

Qualora nei singoli esercizi gli stanziamenti suddetti non raggiungessero le somme previste, l'eventuale differenza sarà portata in aumento degli stanziamenti dell'esercizio successivo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 5 febbraio 1940-XVIII, n. 506.
Istituzione di Osservatori avicoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 settembre 1926-IV, n. 1796, convertito nella legge 18 dicembre 1927-VI, n. 2547, recante disposizioni a favore della pollicoltura e della coniglicoltura;

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2298, convertito, con modificazione, nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 542, recante nuove disposizioni a favore della pollicoltura e della coniglicoltura;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2298, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 542, sono istituti gli Osservatori avicoli di Vicenza (presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura), di Padova (presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura), di Ravenna (presso l'Azienda zootecnica ravennate), di Forlì (presso il Laboratorio di chimica agraria), di Reggio Emilia (presso l'Istituto zootecnico), di Modena (presso l'Istituto zootecnico), di Lucca (presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura), di Firenze (presso il Laboratorio di zootecnia), di Ancona (presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura), di Pescara (presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura), di L'Aquila (presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura), di Foggia (presso l'Ovile nazionale), di Bella (presso l'Istituto zootecnico per la Lucania), di Messina (presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura), e di Marsala (presso il Regio istituto tecnico agrario « Abele Damiani »).

La gestione degli Osservatori sarà attuata con i criteri seguiti dalle aziende agrarie razionalmente condotte.

Per gli Osservatori costituiti presso istituzioni governative debbonsi intendere qui riportate le norme di cui all'art. 18 del R. decreto-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 336, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739. Per gli altri Osservatori la gestione, pur rimanendo separata da quella degli enti presso i quali sono costituiti, sarà informata alle norme interne di amministrazione degli enti stessi.

Art. 2.

Gli Osservatori avicoli hanno i seguenti scopi:

a) servire di esempio per il razionale allevamento del pollame;

b) produrre e distribuire, a condizione di favore, riproduttori ed uova fecondate;

c) provvedere al miglioramento ed incremento del pollame locale.

L'attività degli Osservatori dovrà essere messa in relazione alle esigenze della produzione avicola locale sotto l'osservanza delle disposizioni, di carattere generale, emanate e da emanarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

La direzione tecnica degli Osservatori avicoli è affidata al capo della istituzione presso la quale gli Osservatori stessi sono istituiti.

L'opera di direzione viene prestata a titolo gratuito.

Il direttore ha facoltà di assumere nel numero e per il tempo strettamente indispensabile personale salariato giornaliero da adibire ai lavori degli Osservatori.

Art. 4.

Presso ciascun Osservatorio avicolo è costituito un Comitato consultivo composto del direttore dell'Osservatorio che lo presiede e del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura qualora questi non partecipi al Comitato quale direttore dell'Osservatorio; del veterinario provinciale; della segretaria della Sezione provinciale delle massaie rurali; del segretario provinciale del Dopolavoro e del direttore della Sezione della zootecnia del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura.

Il Comitato stesso viene interpellato sul programma annuale di miglioramento avicolo da svolgersi nella circoscrizione dell'Osservatorio.

Art. 5.

Al funzionamento degli Osservatori avicoli oltre che con le entrate della gestione sarà provveduto con i contributi a carico del bilancio dell'agricoltura e delle foreste, previsti dall'art. 3 del R. decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2298, e con volontarie erogazioni di Provincie, Comuni ed altri enti interessati.

Art. 6.

Il direttore dell'Osservatorio avicolo presenta ogni anno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, un rapporto sull'attività svolta dall'Osservatorio, il programma sull'azione da svolgere nell'anno successivo, nonchè il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, *foglio* 1. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 aprile 1940-XVIII, n. 507.

Modificazioni al regolamento generale delle Lotterie nazionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il regolamento generale delle Lotterie nazionali approvato con Nostro decerto 24 dicembre 1938, n. 2054;
Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al suddetto regolamento sia per le esigenze pratiche emerse dall'esperienza delle varie manifestazioni, e sia in conseguenza della legge 25 gennaio 1940, n. 4, riguardante l'ordinamento del personale dell'Amministrazione finanziaria, e della estensione della vendita dei biglietti in Albania;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'Africa Italiana;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del regolamento generale è sostituito dal seguente:

« L'esercizio delle tre Lotterie nazionali è affidato al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

« Un Comitato generale è preposto alla direzione delle tre Lotterie, che sarà così composto:

1) dal Ministro per le finanze, presidente;
2) da un rappresentante del P.N.F., vice-presidente;
3) dal direttore generale per il coordinamento tributario, gli affari generali ed il personale del Ministero delle finanze, membro;
4) da un rappresentante del Ministero della cultura popolare, membro;
5) da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato, membro;
6) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista editori giornali, membro;
7) da un rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana, membro;
8) da un rappresentante dell'Ente autonomo Esposizione universale, membro;
9) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro;
10) da un rappresentante del Consiglio di Stato, membro;
11) da un rappresentante della Corte dei conti, membro;
12) dall'ispettore generale per il lotto e le lotterie, membro.

« I suddetti componenti del Comitato generale saranno nominati con decreto del Ministro per le finanze previa designazione delle singole Amministrazioni ed Enti su indicati.

« Avrà le funzioni di segretario del Comitato un direttore capo divisione dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie e, in di lui assenza, un funzionario dell'Ispettorato stesso di grado non inferiore all'8° ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 2 del regolamento è così modificato:

« Del Comitato esecutivo fanno parte:

« Il rappresentante del P.N.F. nella qualità di presidente, l'Ispettore generale per il lotto e le lotterie, il rappresentante della Ragioneria generale dello Stato ».

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 4 del regolamento è così modificato:

« I biglietti saranno raggruppati in blocchetti. Ognuno ne conterrà 10 ».

Art. 4.

L'art. 11 del regolamento è sostituito dal seguente:

« Le Intendenze di finanza ed i Governi dell'Africa italiana e dei Possedimenti italiani controlleranno le singole matrici ricevute e ne registreranno serie e numero, dopo di che le rimetteranno al Ministero delle finanze unitamente ad un elenco in doppio esemplare di cui uno sarà restituito per ricevuta. All'elenco suddetto devono essere unite le ricevute di versamento ».

Art. 5.

La seconda parte della disposizione del penultimo comma dell'art. 14 del regolamento — « non si procederà a nuove estrazioni per i premi comunque abbinati a biglietti estratti vincenti, e l'aggiudicazione di tali premi abbinati sarà effettuata in base al risultato dell'estrazione dei premi principali cui si riferiscono » — è soppressa.

Art. 6.

L'ultimo comma dell'art. 20 del regolamento è così modificato:

« La somma residuata verrà ripartita fra gli altri Enti beneficiari delle Lotterie di Tripoli e di Merano proporzionalmente alle somme per ogni Ente avanti indicato ».

Art. 7.

Il secondo comma dell'art. 22 del regolamento è così modificato:

« La quota del 10 % spettante allo Stato per le spese di organizzazione e di esercizio della Lotteria sarà prelevata dal conto corrente postale intestato al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - e versata in Tesoreria in conto entrata di bilancio per le spese riguardanti l'organizzazione e l'esercizio delle lotterie, da far carico al corrispondente capitolo dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze. Per le spese da effettuarsi in economia saranno emessi ordini di accreditamento a favore dell'ispettore generale per il lotto e le lotterie a' sensi dell'art. 1 della legge 1° maggio 1930, n. 450 ».

Il quinto comma dello stesso art. 22 è così modificato:

« Per tutti gli eventuali altri prelevamenti da effettuarsi sul conto corrente intestato al Ministero delle finanze - Ispet-

torato generale per il lotto e le lotterie - (gestione fuori bilancio) sarà provveduto in base a decreto del Ministro per le finanze, il quale potrà delegare l'ispettore generale per il lotto e le lotterie ».

Art. 8.

L'art. 23 del regolamento è sostituito dal seguente:
« Ultimate le operazioni delle Lotterie, l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie compilerà un'unica dettagliata relazione amministrativo-contabile delle gestioni, che sarà rassegnata, per l'approvazione, al Ministro per le finanze ».

Art. 9.

La locuzione « Ministero delle finanze - Servizi del lotto » adoperata negli articoli 7, 10, 12, 13, 16, 17 del regolamento generale è sostituita dalla seguente: « Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie ».

Art. 10.

La vendita dei biglietti delle Lotterie nazionali è estesa all'Albania. Per tale vendita valgono le stesse disposizioni contenute negli articoli 5, 10, 11, 12, 15 del regolamento generale per la vendita dei biglietti nella Libia, nell'Africa Orientale Italiana e nei Possedimenti italiani.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — TERUZZI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, *foglio* 19. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1940-XVIII.
Ricostituzione del Consiglio d'amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 29 marzo 1928, n. 631, con la quale è stato riordinato l'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;
Visto il R. decreto 24 agosto 1928, n. 2431, che approva lo statuto dell'Ente predetto;
Visto il R. decreto 4 giugno 1938, n. 1100, recante modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;
Visto il decreto Ministeriale 20 aprile 1937-XV, col quale veniva nominato il Consiglio d'amministrazione dell'Ente suddetto;

Decreta:

A far parte del Consiglio d'amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, per il triennio 1° aprile 1940-31 marzo 1943-XXI, sono chiamati:
Gazzotti Piero, in qualità di presidente;
Dente dott. Massimino, Favia dott. Giuseppe, Spallino dott. Giacomo, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni; Marcolini dott. Vincenzo e Sinibaldi dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero delle finanze; Schanzer dott. Ottone, in rappresentanza del Ministero per gli scambi e le valute; Balella prof. Giovanni e D'Havet Consigliere naz. dott. Mario, in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali; Urbinati rag. Mario, in rappresentanza della Federazione nazionale fascista degli artigiani; Barnabò Marco, in rappresentanza dell'Istituto veneto per il lavoro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 aprile 1940-XVIII

Il Ministro: RICCI

(2128)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1940-XVIII.
Costituzione del Collegio dei revisori dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie per l'anno 1940.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 29 marzo 1928, n. 631, con la quale è stato riordinato l'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;
Visto il R. decreto 24 agosto 1928, n. 2431, che approva lo statuto dell'Ente predetto;

Decreta:

A far parte del Collegio dei revisori dell'Ente per l'artigianato e le piccole industrie sono chiamati, per l'anno 1940, in qualità di componenti effettivi:
Assettati nob. dott. Stefano, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni;
Pastorello dott. Leonida, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni;
Giancimino dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero delle finanze;
in qualità di supplenti:
Lubrano dott. Enrico, per il Ministero delle corporazioni;
Cozzi dott. Silvio, per il Ministero delle finanze.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 marzo 1940-XVIII

Il Ministro: RICCI

(2129)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 3 giugno 1940-XVIII alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 aprile 1940-XVIII, n. 359, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40 per esigenze di carattere eccezionale.

(2140)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 6
dal 16 al 31 marzo 1940-XVIII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Bergamo	Albino	B	—	1
Campobasso	Acquaviva Collecroce	B	—	1
Id.	Concasale	O	—	1
Id.	Venafro	O	—	1
Catania	Aci Sant'Antonio	O	—	1
Chieti	Palmoli	O	—	1
Cremona	Dovera	B	1	—
Foggia	Bovino	E	1	—
Id.	Casalnuovo Monterotaro	Cap	1	—
Id.	Lucera	O	1	—
Id.	San Marco in Lamis	E	—	1
Frosinone	Anagni	O	—	2
Lecce	Otranto	E	—	1
Napoli	Santa Maria a Vico	E	—	1
Novara	Casalino	B	—	1
Id.	Romentino	B	—	1
Nuoro	Siniscola	O	—	1
Padova	Monselice	B	—	1
Id.	Noventa Padovana	B	—	1
Palermo	Piana dei Greci	Cap	—	1
Pavia	Torrevechia Pia	B	1	—
Pesaro Urbino	Carpegna	B	—	2
Salerno	Auletta	B	—	1
Id.	Capaccio	B	1	—
Id.	Cava dei Tirreni	B	1	—
Id.	Eboli	B	1	—
Id.	Sarno	B	—	1
Id.	Tramonti	B	1	—
Torino	Foglizzo	B	—	1
Treviso	Santa Lucia di Piave	B	1	—
Vercelli	Santhià	B	—	1
			10	23
	Carbonchio sintomatico.			
Chieti	Rosello	B	—	1
Frosinone	Alatri	B	—	1
Nuoro	Atzara	B	—	1
Trento	Pieve Tesino	B	—	1
			—	4
	Afta epizootica.			
Alessandria	Acqui	B	3	—
Id.	Balzola	B	1	—
Id.	Bistagno	B	—	2
Id.	Casale Monferrato	B	2	4
Id.	Castelletto Monferarto	B	—	3
Id.	Cerina	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Alessandria	Costa Vescovado	B	—	3
Id.	Cavi	B	—	2
Id.	Novi Ligure	B	1	1
Id.	Pasturana	B	—	2
Id.	Ponzone	B	2	—
Id.	Ricaldone	B	—	2
Id.	San Salvatore	B	—	2
Id.	Tortona	B	1	—
Id.	Valenza	B	1	—
Id.	Villavernia	B	—	2
Ancona	Senigallia	B	1	—
Id.	Serra San Quirico	B	1	—
Aosta	Bairo Torre	B	1	1
Id.	Borgomasino	B	—	1
Id.	Caluso	B	3	—
Id.	Ivrea	B	2	—
Id.	Lilliana	B	—	1
Id.	Palazzo Piverone	B	2	—
Id.	Pedonea	B	1	1
Id.	Strambino Romano	B	1	—
Arezzo	Bibbiena	B	3	1
Id.	Castel Focognano	B	3	—
Id.	Castel San Nicolò	B	—	1
Id.	San Giovanni Valdarno	B	1	1
Asti	Aramengo	B	1	—
Id.	Asti	B	1	1
Id.	Frinco	B	1	—
Id.	Castagnole Lanze	B	1	—
Id.	Montechiaro	B	1	—
Id.	Villa Corsione	B	1	2
Id.	San Damiano	B	1	—
Id.	Refrancore	B	—	2
Id.	Rocca d'Arazzo	B	—	1
Id.	Scandeluzza	B	—	2
Id.	Montiglio	B	—	1
Id.	Mombercelli	B	—	1
Id.	Vigliano	B	—	1
Id.	Moncalvo	B	—	2
Id.	Cossombrato	B	—	1
Id.	Castello d'Armone	B	—	1
Bari	Andria	B	1	1
Id.	Castellana	B	1	—
Id.	Corato	B	10	5
Id.	Molfetta	B	49	5
Id.	Monopoli	B	2	—
Id.	Palo del Colle	B	1	—
Belluno	Belluno	B	—	2
Id.	Feltre	B	—	3
Id.	Limana	B	—	1
Id.	Pieve d'Alpago	B	—	7
Id.	Ponte nelle Alpi	B	—	2
Id.	Quero	B	—	1
Id.	Seren del Grappa	B	—	1
Bergamo	Almè con Villa	B	—	1
Id.	Alzano Lombardo	B	1	—
Id.	Bolgare	B	—	2
Id.	Brignano d'Adda	B	3	—
Id.	Calolziocorte	B	—	1
Id.	Covo	B	—	1
Id.	Martinengo	B	—	1
Id.	Nembro	B	—	1
Id.	Pianico	B	—	1
Id.	Trescore Balneario	B	2	1
Id.	Urgnano	B	—	1
Bologna	Sant'Agata Bolognese	B	1	—
Id.	Medicina	B	1	—

Segue: Afta epizootica.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Bologna	Castenaso	B	2	1
Id.	Calderara di Reno	B	2	—
Id.	Ozzano dell'Emilia	B	1	—
Id.	Imola	B	1	—
Id.	Castello di Serravalle	B	1	1
Id.	Sala Bolognese	B	1	—
Id.	Castelmaggiore	B	1	1
Id.	Crespellano	B	1	1
Id.	San Pietro in Casale	B	—	3
Id.	Crevalcore	B	—	3
Id.	Anzola dell'Emilia	B	—	1
Id.	Bazzano	B	—	2
Id.	Budrio	B	—	1
Id.	Galliera	B	—	3
Id.	San Giovanni Persiceto	B	—	1
Brescia	Acquafredda	B	—	1
Id.	Adro	B	1	—
Id.	Barbariga	B	1	2
Id.	Brescia	B	1	2
Id.	Calcinato	B	4	—
Id.	Calvisano	B	1	1
Id.	Capriano Azzano	B	—	2
Id.	Carpenedolo	B	1	—
Id.	Castenedolo	B	2	—
Id.	Cazzano San Martino	B	—	2
Id.	Cellatica	B	1	—
Id.	Chiari	B	2	—
Id.	Desenzano	B	—	1
Id.	Erbusco	B	1	—
Id.	Gavardo	B	1	—
Id.	Gambara	B	1	—
Id.	Ghedi	B	—	1
Id.	Lonato	B	—	2
Id.	Manerbio	B	—	1
Id.	Muscoline	B	1	—
Id.	Nuvolento	B	3	1
Id.	Passirano	B	2	—
Id.	Poncarale	B	1	—
Id.	Preseglie	B	1	—
Id.	Prevalle	B	1	—
Id.	Roncadelle	B	—	1
Id.	Torbole Casaglia	B	3	—
Id.	Trenzano	B	—	1
Brindisi	Ostuni	O	1	—
Id.	Carovigno	B	2	—
Cagliari	Santadi	B	1	—
Caltanissetta	Niscemi	B	2	—
Catania	Aci Reale	B	1	—
Id.	Castel di Indica	B	1	—
Id.	Ramacca	B	2	—
Catanzaro	Falerna	B	2	—
Id.	Nicastro	BO	1	—
Id.	Feroleto	B	2	—
Como	Albavilla	B	4	1
Id.	Airuno	B	1	—
Id.	Carimate	B	3	1
Id.	Carugo Arosio	B	4	—
Id.	Erba	B	2	—
Id.	Galbiate	B	3	—
Id.	Lieto Colle	B	—	1
Id.	Margno	B	—	4
Id.	Mariano Comense	B	5	—
Id.	Molteno	B	1	1
Id.	Nibionno	B	1	1
Id.	Olgiate Comasco	B	—	1
Id.	Taverneri̇o	B	2	—

Segue: Afta epizootica.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Cosenza	Rossano	B	1	—
Cremona	Cicognolo	B	—	1
Id.	Credera Rubbiano	B	1	—
Id.	Genivolta	B	—	2
Id.	Gussola	B	—	2
Id.	Persico Dosimo	B	1	—
Id.	Rivolta d'Adda	B	—	1
Id.	Sesto Cremonese	B	—	1
Id.	Soncino	B	—	1
Id.	Vailate	B	—	1
Cuneo	Borgo San Dalmazzo	B	—	1
Id.	Bossolasco	B	—	2
Id.	Busca	B	—	5
Id.	Caraglio	B	—	1
Id.	Cervere	B	—	1
Id.	Cherasco	B	—	1
Id.	Costegliole Saluzzo	B	1	—
Id.	Cuneo	B	3	1
Id.	Frassino	B	—	1
Id.	Fossano	B	—	1
Id.	Govone	B	2	—
Id.	Molle	B	—	1
Id.	Pianfei	B	—	1
Id.	Polonghera	B	1	—
Id.	Priero Montezemolo	B	—	1
Id.	Roccadebaldi	B	1	—
Id.	Trinità	B	—	1
Id.	Verzuolo	B	1	—
Id.	Villanova Mondovì	B	—	1
Id.	Villar San Costanzo	B	—	2
Enna	Aidone	B	2	—
Ferrara	Argenta	B	—	5
Id.	Bondeno	B	—	1
Id.	Cento	B	—	2
Id.	Codigoro	B	—	1
Id.	Ferrara	B	—	6
Id.	Portomaggiore	B	—	1
Id.	Sant'Agostino	B	—	3
Firenze	Cerreto Guidi	B	1	—
Id.	Fucegno	B	—	1
Id.	Montemurlo	B	1	—
Id.	Pontassieve	B	1	—
Id.	Prato	B	1	—
Id.	Rignano Sull'Arno	B	1	—
Id.	Vinci	B	2	—
Forlì	Meldola	B	1	—
Id.	Rimini	B	2	1
Id.	Savignano	B	1	—
Genova	Davagna	B	5	2
Id.	Genova	B	4	9
Id.	Lavagna	B	1	—
Id.	Lumarzo	B	13	—
Id.	Montebruno	B	1	—
Id.	Propata	B	6	—
Id.	Rondanina	B	1	—
Id.	San Colombano	B	5	—
Id.	Torriglia	B	1	—
Gorizia	Aidussina	B	2	1
Id.	Rifembergo	B	—	1
Imperia	Borghetto d'Arroscia	B	1	—
Id.	Pontedassio	B	1	—
Livorno	Cecina	B	—	1
Id.	Livorno	B	—	2
Lucca	Capannori	B	—	1
Matera	Montalbano Jonico	B	1	—
Messina	Barcellona Pozzo di G	B	1	—

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Messina	Castroreale	B	3	3
Id.	Furnari	B	1	—
Id.	Novara Sicilia	B	—	4
Id.	S. Teresa Riva	B	2	—
Id.	Tripi	B	1	—
Milano	Bertonico	B	1	—
Id.	Besana in Brienza	B	1	—
Id.	Camirago	B	—	1
Id.	Cornate d'Adda	B	2	1
Id.	Gaggiano	B	—	1
Id.	Mairago	B	1	—
Id.	Mediglia	B	—	1
Id.	Merlino	B	1	—
Id.	Milano	B	2	2
Id.	Monza	B	—	1
Id.	Opera	B	—	1
Id.	Paullo	B	1	—
Id.	Pogliano Milanese	B	1	—
Id.	Pioltello	B	1	—
Id.	Rescaldina	B	—	1
Id.	San Fiorano	B	—	1
Modena	Castelfranco dell'Emilia	B	1	1
Id.	Finale Emilia	B	—	1
Id.	Formigine	B	1	1
Id.	Modena	B	1	3
Id.	Nonantola	B	1	—
Id.	Novi di Modena	B	1	—
Id.	Pavullo	B	—	1
Id.	San Cesario	B	1	—
Id.	Soliera	B	—	3
Id.	Zocca	P	—	1
Novara	Agrate Conturbia	B	4	1
Id.	Bellinzago	B	1	2
Id.	Borgomanero	B	2	1
Id.	Borgoticino	B	—	1
Id.	Carpignano Sesia	B	1	—
Id.	Castelletto del Ticino	B	2	1
Id.	Cavaglio d'Agogna	B	1	—
Id.	Cossogno	B	1	1
Id.	Crodo	B	4	2
Id.	Gattico	B	4	—
Id.	Granozzo	B	1	1
Id.	Gravellona Toce	B	1	—
Id.	Oleggio	B	1	—
Id.	Pisano	B	2	—
Id.	Premia	B	—	2
Id.	Sizzano	B	1	—
Padova	Noventa Padovana	B	—	1
Id.	Albignasego	B	1	—
Id.	Anguillara Veneta	B	1	—
Id.	Borgoricco	B	4	1
Id.	Cadoneghe	B	—	3
Id.	Campodarsego	B	2	1
Id.	Campo San Martino	B	5	—
Id.	Carmignano di Brenta	B	1	1
Id.	Casale di Scodosia	B	—	2
Id.	Correzzola	B	1	—
Id.	Curtarolo	B	2	—
Id.	Este	B	—	1
Id.	Fontaniva	B	5	1
Id.	Gazzo	B	3	—
Id.	Grantorto	B	2	25
Id.	Legnaro	B	4	1
Id.	Limena	B	—	1
Id.	Lozzo Atestino	B	4	—
Padova	Megliadino San Fidenzio	B	—	3
Id.	Ospedaletto	B	—	1
Id.	Padova	B	—	5
Id.	Piacenza d'Adige	B	—	2
Id.	Piazzola sul Brenta	B	2	—
Id.	Piombino Dese	B	—	2
Id.	Ponte San Niccolò	B	1	1
Id.	Rubano	B	1	1
Id.	Saletto	B	6	1
Id.	San Giorgio delle Pertiche	B	3	—
Id.	San Martino di Lupari	B	1	—
Id.	Santa Giustina in Colle	B	2	—
Id.	Sant'Angelo di Piove	B	2	—
Id.	Saonara	B	2	—
Id.	Solesino	B	1	—
Id.	Trebaseleghe	B	1	—
Id.	Tribano	B	—	1
Id.	Urbana	B	—	3
Id.	Vigodarzere	B	1	—
Id.	Vigonza	B	2	3
Id.	Villa del Conte	B	5	3
Id.	Montagnana	B	—	2
Id.	Villanova	B	—	1
Palermo	Belmonte	B	—	2
Id.	Cefalù	B	—	2
Parma	Cortile San Martino	B	—	1
Id.	Fontanellato	B	—	2
Id.	Medesano	B	—	3
Id.	Noceto	B	1	1
Id.	Parma	B	1	—
Id.	San Lazzaro Parmense	B	—	1
Id.	San Secondo Parmense	B	1	1
Id.	Sissa	B	2	—
Id.	Traversetolo	B	1	—
Id.	Trecasali	B	2	—
Id.	Zibello	B	1	—
Perugia	Beltona	B	—	1
Id.	Perugia	B	—	2
Piacenza	Besenzone	B	—	1
Id.	Bobbio	B	—	1
Id.	Caorso	B	—	1
Id.	Castelvetro	B	—	3
Id.	Gragnano	B	—	3
Id.	Monticelli	B	—	1
Id.	Piozzano	B	—	2
Pisa	Fauglia	B	1	—
Id.	Laiatico	B	—	1
Id.	Lari	B	—	3
Id.	Pisa	B	3	2
Pistoia	Monsummano	B	1	—
Id.	Montale	B	—	1
Pola	Erpelle Cosina	B	—	2
Id.	Villa Decani	B	—	1
Ravenna	Ravenna	B	1	—
Id.	Lugo	B	—	1
Reggio Calabria	Melito di Porto Salvo	B	1	1
Id.	Platì	B	—	10
Id.	Gerace Superiore	B	—	—
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	B	—	1
Id.	Casalgrande	B	—	1
Id.	Vezzano	B	—	1
Id.	4 Castella	B	1	1
Id.	Bagnolo	B	2	1
Id.	Baiso	B	—	2

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Reggio nell'Emilia	Scandiano	B	—	3
Id.	Viano	B	—	1
Id.	Rubiera	B	—	3
Id.	Casina	B	—	1
Id.	Albinea	B	—	3
Id.	Ciano d'Enza	B	—	1
Roma	Roma	B	2	1
Rovigo	Castelmassa	B	1	—
Id.	Frassinella Polesine	B	—	1
Id.	Rovigo	B	1	—
Id.	Trecenta	B	—	1
Salerno	Pontecagnano	BO	1	1
Sondrio	Grosio	B	2	—
Id.	Sondalo	B	1	—
Id.	Villa di Tirano	B	—	1
Terni	Amelia	B	4	—
Id.	Narni	B	3	—
Id.	Terni	B	3	2
Torino	Torino	B	3	1
Id.	Chieri	B	3	—
Id.	Gassino	B	2	—
Id.	None	B	1	—
Id.	Pecetto	B	1	—
Id.	Leini	B	2	3
Id.	Riva presso Chieri	B	2	2
Id.	Poirino	B	3	4
Id.	Castagnole Piemonte	B	3	1
Id.	Moncalieri	B	1	—
Id.	Settimo Torinese	B	7	3
Id.	Borgone	B	1	—
Id.	Arignano	B	1	—
Id.	Chivasso	B	1	—
Id.	La Loggia	B	1	—
Id.	Rivoli	B	1	—
Id.	Brunasco	B	1	1
Id.	Santena	B	1	—
Id.	Rivoli	B	1	—
Id.	Poncalieri	B	2	—
Id.	Rosta	B	—	1
Id.	Arignano	B	—	1
Id.	Alpignano	B	—	2
Id.	Carmagnola	B	—	1
Id.	San Benigno	B	—	1
Id.	Verolengo	B	—	1
Id.	Rubiana	B	—	1
Id.	Cumiana	B	—	2
Id.	Rivalta	B	—	1
Id.	Barbania	B	—	1
Id.	Villafranca Sabauda	B	—	1
Id.	Pinerolo	B	—	3
Id.	Perosa Argentina	B	—	1
Id.	Pinasca	B	—	1
Trento	Arco	B	2	—
Id.	Baselga	B	4	—
Id.	Cembra	B	4	—
Id.	Coredo	B	1	—
Id.	Grigno	B	3	—
Id.	Mezzano Imere	B	2	—
Id.	Pergine	B	4	—
Id.	Riva	B	6	—
Id.	Storo	B	—	2
Id.	Strigno	B	1	3
Id.	Vezzano	B	2	3
Id.	Vigolo Vattaro	B	—	5
Treviso	Breda di Piave	B	—	1
Id.	Carbonera	B	1	—
Treviso	Casale sul Sile	B	1	—
Id.	Castelfranco Veneto	B	1	4
Id.	Colle Umberto	B	—	1
Id.	Conegliano Veneto	B	—	1
Id.	Crocetta del Montello	B	1	—
Id.	Loria	B	1	—
Id.	Montebelluna	B	4	9
Id.	Pederobba	B	3	1
Id.	Riese	B	1	1
Id.	San Fior	B	—	3
Id.	Trevignano	B	1	1
Id.	Vedelago	B	3	2
Id.	Vidor	B	1	—
Trieste	Muggia	B	—	2
Id.	San Dorligo di Valle	B	4	—
Id.	Trieste	B	1	—
Udine	Buia	B	—	1
Id.	Lestizza	B	—	1
Id.	Polcenigo	B	—	1
Id.	San Quirico	B	—	4
Id.	Sedegliano	B	—	1
Id.	Tarcento	B	—	1
Id.	Treppo Grande	B	—	2
Vareee	Angera	B	9	5
Id.	Cabiaglio	B	—	1
Id.	Castiglione	B	—	1
Id.	Castronno	B	—	1
Id.	Comerio	B	—	1
Id.	Cuvio	B	1	1
Id.	Gazzada	B	—	1
Id.	Ispra	B	3	5
Id.	Malnate	B	1	—
Id.	Morazzone	B	1	1
Id.	Mornago	B	1	—
Id.	Oggiona con Santo Stefano	B	—	1
Id.	Sesto Calende	B	—	2
Id.	Sumirago	B	—	1
Id.	Taino	B	1	1
Id.	Varese	B	—	2
Id.	Viggiù	B	—	1
Venezia	Gruaro	B	1	—
Id.	Mira	B	—	1
Id.	Portogruaro	B	—	1
Id.	Pramaggiore	B	—	1
Vercelli	Albano Vercellese	B	—	1
Id.	Rive	B	—	1
Id.	Santhià	B	—	1
Id.	Tronzano	B	—	2
Verona	Albaredo Adige	B	—	1
Id.	Arcole	B	1	—
Id.	Belfiore	B	2	3
Id.	Bonavigo	B	2	—
Id.	Bussolengo	B	1	—
Id.	Buttapietra	B	—	1
Id.	Cerea	B	1	—
Id.	Dolcè	B	1	—
Id.	Gazzo Veronese	B	—	1
Id.	Isola della Scala	B	1	—
Id.	Isola Rizza	B	—	1
Id.	Legnago	B	—	3
Id.	Nogara	B	—	2
Id.	Peschiera	B	—	1
Id.	Pressana	B	3	—
Id.	Ronco all'Adige	B	—	2
Id.	Roverchiara	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Verona	San Giovanni Lupatoto	B	—	1
Id.	Sanguinetto	B	—	1
Id.	Terrazzo	B	1	—
Id.	Velo Veronese	B	—	1
Id.	Villafranca	B	—	1
Vicenza	Bolzano Vicentino	B	4	3
Id.	Bressanvido	B	—	1
Id.	Camisano	B	1	10
Id.	Cartigliano	B	—	1
Id.	Grumolo delle Abbadesse	B	—	2
Id.	Longare	B	1	2
Id.	Malo	B	—	1
Id.	Montegalla	B	—	1
Id.	Monticello conte Otto	B	—	1
Id.	Noventa	B	1	1
Id.	Pojana Maggiore	B	2	1
Id.	Pozzoleone	B	—	2
Id.	Quinto Vicentino	B	3	5
Id.	Rosà	B	—	1
Id.	Torri di Quartesolo	B	1	4
			543	451
	Malrossino dei suini.			
Brescia	Carpenedolo	S	—	1
Gorizia	Gorizia	S	—	1
Padova	Legnaro	S	1	—
Potenza	San Chirico Raparo	S	1	—
Id.	Avigliano	S	—	1
Viterbo	Monteromano	S	—	1
			2	4
	Peste e setticemia dei suini.			
Arezzo	Arezzo	S	2	—
Ascoli Piceno	Magliano di Tenna	S	1	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	1	1
Bologna	Bologna	S	2	1
Brescia	Capriano Azzano	S	—	1
Id.	Gottolengo	S	—	1
Id.	Mairano	S	—	1
Id.	Poncarale Flero	S	—	1
Id.	Verolanuova	S	—	1
Cremona	Casalmaggiore	S	—	1
Ferrara	Bondeno	S	—	1
Forlì	Forlì	S	1	—
Frosinone	Ceccano	S	—	1
Matera	Ferrandina	S	1	—
Modena	Concordia	S	—	1
Nuoro	Macomer	S	—	1
Id.	Sorgono	S	—	1
Padova	Piove di Sacco	S	1	—
Id.	Villa del Conte	S	1	—
Parma	Salsomaggiore	S	1	—
Perugia	Perugia	S	—	10
Piacenza	Lugagnano	S	—	1
Id.	Piacenza	S	—	1
Ravenna	Ravenna	S	2	—
Reggio nell'Emilia	Gualtieri	S	—	1
Id.	Gattatico	S	—	1
Roma	Roma	S	1	—
Salerno	San Severino Rota	S	1	—
Torino	Truento	S	—	1
Id.	Cambiano	S	1	—
Trento	Casteltesino	S	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Peste e setticemia dei suini.*			
Vicenza	Bressanvido	B	—	1
Viterbo	Viterbo	B	1	—
			18	29
	Morva.			
Napoli	Napoli	E	1	1
			1	1
	Farcino criptococcico.			
Brindisi	Mesagne	E	1	—
Catania	Acireale	E	2	—
Id.	Giarre Riposto	E	7	—
Id.	Scordia	E	—	1
Foggia	Orta Nova	E	1	—
Id.	Ascoli Satriano	E	—	1
Napoli	Acerra	E	1	—
Id.	Albanova	E	1	—
Id.	Aversa	E	1	1
Id.	Afragola	E	1	—
Id.	Frignano	E	—	1
Id.	Giugliano	E	1	—
Id.	Gragnano	E	1	—
Id.	Napoli	E	6	1
Palermo	Bagheria	E	3	—
Id.	Belmonte	E	1	—
Id.	Casteldaccia	E	1	—
Id.	Corleone	E	3	—
Id.	Palermo	E	20	2
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	—	1
Salerno	Amalfi	E	1	—
Id.	Cava dei Tirreni	E	1	—
Id.	Eboli	E	2	1
Id.	Olevano sul Tusciano	E	1	—
Id.	Minori	E	2	—
Id.	Montecorvino Rovella	E	2	2
Id.	Pontecagnano	E	1	—
Id.	San Cipriano Picentino	P	1	—
Id.	Serre	E	11	7
Id.	Tramonti	E	1	1
Id.	Vietri sul Mare	E	—	1
Trapani	Alcamo	E	4	—
Id.	Campobello	E	1	—
Id.	Camporeale	E	7	—
Id.	Castellammare del Golfo	E	1	—
Id.	Marsala	E	2	1
Id.	Poggioreale	E	1	—
Id.	Santa Ninfa	E	1	—
Id.	Trapani	E	—	2
			91	23
	Rabbia.			
Belluno	Belluno	C	—	1
Chieti	San Salvo	C	—	1
Foggia	Biccari	C	—	1
Id.	Orta Nova	C	—	1
Id.	San Marco in Lamis	C	1	—
Napoli	Castellammare di Stabia	C	—	1
Id.	Mariglianella	C	—	1
Id.	Mondragone	C	—	1
Id.	Napoli	C	—	1
Id.	Nola	C	—	3
Id.	Portici	Fl	—	1
Id.	Trentola	C	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Rabbia.*			
Reggio Calabria	Melito di Porto Salvo	C	—	1
Salerno	Cava dei Tirreni	C	—	1
Id.	Fisciano	C	—	1
Id.	Montecorvino Rovella	C	1	—
Id.	San Cipriano Picentino	C	—	1
Id.	Vietri sul Mare	C	—	1
			2	18
	Rogna			
Ancona	Fabriano	O	9	—
Benevento	Foiano di Valfortore	O	1	—
Foggia	Apricena	O	1	—
Id.	Castelluccio dei Sauri	O	1	—
Id.	Id.	Cap	—	1
Frosinone	Anagni	O	2	—
Id.	Filettino	O	—	1
L'Aquila	Anversa	O	1	—
Id.	Castel di Sangro	O	—	1
Id.	Onnidoli	O	1	—
Id.	Pescocostanzo	O	1	—
Matera	Pomarico	O	7	—
Perugia	Nocera	O	1	—
Id.	Trevi	O	1	—
Pesaro Urbino	Apecchio	O	—	2
Roma	Roma	O	1	—
Terni	Amelia	O	3	—
Trapani	Poggioreale	O	1	—
Viterbo	Tarquinia	O	2	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			35	5
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.				
Ascoli Piceno	Fermo	O	1	—
Catania	Castiglione di Sicilia	O	2	—
Id.	Catania	O	1	—
Id.	Linguaglossa	O	1	—
Id.	Randazzo	O	1	—
Enna	Piazza Armerina	O	3	—
Roma	Roma	O	1	—
			10	—
	Aborto epizootico.			
Alessandria	Predosa	B	—	1
Arezzo	Arezzo	B	—	1
Bologna	Molinella	B	1	—
Ferrara	Bondeno	B	—	1
Id.	Ferrara	B	—	1
Id.	Iolanda di Savoia	B	—	1
Forlì	Cesena	B	2	—
Id.	Rimini	B	2	—
Lucca	Lucca	B	—	1
Novara	Novara	B	3	—
Id.	Caltignaga	B	1	—
Id.	Vinzaglio	B	1	—
Roma	Roma	B	3	—
Salerno	Battipaglia	B	1	8
Treviso	Gotega Sant'Urbano	B	1	—
Udine	Tolmezzo	B	1	—
Id.	Sutrio	B	—	1
			16	15

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Tubercolosi			
Bari	Casamassima	B	1	—
Id.	Molfetta	B	7	3
Ferrara	Cento	B	—	2
Id.	Ferrara	B	—	6
Id.	Portomaggiore	B	—	1
Treviso	Riese	B	1	—
			9	12
	Diarrea dei vitelli.			
Rieti	Torri di Sabina	B	—	1
Rovigo	Costa di Rovigo	B	—	1
Salerno	Battipaglia	B	—	1
			—	3
	Influenza.			
Chieti	Cupello	E	—	2
Ravenna	Brisighella	E	—	1
Id.	Fusignano	E	—	1
			—	4
	Colera dei polli.			
Treviso	Preganziol	P	1	—
			1	—

RIEPILOGO

dal 16 al 31 marzo 1940-XVIII - N. 6

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie (Con casi di malattie)	Numero dei Comuni (Con casi di malattie)	Numero delle località (Con casi di malattie)
1	Carbonchio ematico	19	31	33
2	Carbonchio sintomatico	4	4	4
3	Afta epizootica	58	483	994
4	Malrossino dei suini	5	6	6
5	Peste e setticemia dei suini	23	33	47
6	Morva	1	1	2
7	Farcino criptococcico	8	39	114
8	Rabbia	6	18	20
9	Rogna	12	20	40
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	4	7	14
11	Aborto epizootico	11	17	31
12	Tubercolosi	3	6	21
13	Diarrea dei vitelli	3	3	3
14	Influenza	2	3	4
15	Colera dei polli	1	1	1

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.

N. B. — I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(1813)

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE PER LA DEMOGRAFIA E LA RAZZA

Avviso di rettifica

Nel decreto relativo al cambiamento del cognome « Levi » in quello di « Finanziri », pubblicato col n. 1698 a pag. 1658 della *Gazzetta Ufficiale* in data 6 maggio 1940-XVIII, n. 106, alla settima riga, nome « Francesco » deve intendersi rettificato in « Franco ».

(2149)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 195.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 48608-48609 — Data: 22 settembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria, Torino — Intestazione: Giotto Giovanni fu Fortunato — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3109 — Data: 19 gennaio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria, Frosinone — Intestazione: Malandrucco Giuseppe fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1065 — Data: 28 settembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria, Torino — Intestazione: Boretto Antonio fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: 1 Obb. ferr., capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 127 — Data: 20 ottobre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza, Como — Intestazione: Galimberti Manlio-Luigi ed Enrichetta in Manozzi fu Giuseppe e Genovesi Adolfo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: 1 cert. Red. 3,50, capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 84 — Data della ricevuta: 8 marzo 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza, Parma — Intestazione: Lamberti Zanardi Vittorio di Guido — Titoli del Debito pubblico: 1 cert. Red. 3,50, capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1488 — Data della ricevuta: 14 giugno 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza, Milano — Intestazione: Nocera Salvatore fu Antonino — Titoli del Debito pubblico: 7 certif. Cons. 3,50, rendita L. 3174,50

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 194 — Data della ricevuta: 10 novembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza, Bari — Intestazione: Torelli Anselmo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: 2 cartelle Cons. 5 per cento, rendita L. 10.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2269 — Data della ricevuta: 7 febbraio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria, Treviso — Intestazione: Conte Antonio fu Cirillo — Titoli del Debito pubblico: 1 quietanza, capitale L. 100.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 31 maggio 1940-XVIII

(2133) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta semestrale di titolo del Prestito redimibile 3,50 per cento

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 194.

E' stato denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 11, di L. 700, relativa alla rata semestrale d'interessi scaduta al 1° gennaio 1940-XVIII, appartenente al certificato del P. R. 3,50 per cento, n. 47690, di annue L. 1400 di rendita, intestato a Bruna Angela fu Giovanni vedova di Mattalia Vincenzo domiciliata a Peveragno (Cuneo).

Ai termini dell'art. 4, del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e dell'art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento di detta rata semestrale mediante buono a favore degli aventi diritto.

Roma, addì 31 maggio 1940-XVIII

(2132) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nell'avviso-diffida per smarrimento di certificati di rendita su titoli del Debito pubblico - pubblicato a pag 1377 della *Gazzetta Ufficiale* in data 16 aprile 1940-XVIII, n. 90 - sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue:

la somma di lire 251 riferibile al certificato del Cons. 3,50 % n. 728108 deve intendersi rettificata in lire 231;

il nominativo Scotto di Vettino Lucia riferibile al certificato del Cons. 3,50 % n. 249898 deve intendersi rettificato in: Scotto di *Vettimo* Lucia;

il nominativo Camillo Emo Capodistria riferibile al certificato del Cons. 3,50 % n. 199603 deve intendersi rettificato in: Camillo Emo *Capodilista;*

il nominativo Santolo Angelina riferibile al certificato del Prestito red. 3,50 % n. 384830 deve intendersi rettificato in: *Scotto di Santolo* Angelina.

(2150)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 4 giugno 1940-XVIII - N. 125

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	63,36
Francia (Franco)	—	35,85
Svizzera (Franco)	445,43	443,75
Argentina (Peso carta)	—	4,43
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	15,43
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	64,98
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	306,75	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,38
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,4683	—
Olanda (Fiorino)	10,4712	—
Polonia (Zloty)	360 —	—
Portogallo (Scudo)	—	0,6188
Romania (Leu) conto globale	13,9431	—
Romania (Leu) id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	68,85
Id. 3,50 % (1902)	68 —
Id. 3,00 % Lordo	49,05
Id. 5 % (1935)	88,05
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	64 —
Id. Id. 5 % (1936)	89,60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,025
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1941	98,15
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,05
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91 —
Id. Id. 5 % - Id. 1944	94,075

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 18.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	358608	700 —	Cappugi Anny, Enzo e Bruno fu Guido, in parti eguali, minori sotto la patria potestà della madre Massaro *Gina* ved. Cappugi dom. in Roma.	Cappugi Anny, Enzo e Bruno fu Guido, in parti eguali, minori sotto la patria potestà della madre Massaro *Eugenia* vedova Cappugi, domic. in Roma.
Rendita 5 %	10852 10303	60 — 8330 —	Caputi-*Zambrenghi* Maria Rosa-Pia fu Francesco, moglie di Alfarano Cosimo fu Pietro; vincolato per dote.	Caputi-*Iambrenghi* Maria-Rosa-Pia fu Francesco, moglie di Alfarano Cosimo fu Pietro; vincolato per dote.
P. R. 3,50 % (1934)	78484	28 —	Bonicalzi *Irene* di Fortunato, minore sotto la patria potestà della madre Bistoletti Maria fu Giovanni ved. Bonicalzi dom. a Casorate Sempione (Milano).	Bonicalzi *Rina* di Fortunato, minore, ecc., come contro.
Rendita 5 %	76198 76190	7200 — 4220 —	Bonanati Adele fu Alessandro moglie di *Cornagliotti* Giuseppe fu Michele, dom. in Torino; vincolato per dote.	Bonanati Adele fu Alessandro, moglie di *Cornagliotto* Giuseppe fu Michele, dom. in Torino, vincolato per dote.
Cons 3,50 %	206385	185,50	Arcieri *Adele* di Raffaele, minore, moglie di Gentile Giampaolo, dom. in Cocullo (Aquila); vincolato per dote della titolare.	Arcieri *Maria-Adele* di Raffaele, minore, moglie di, ecc., come contro.
Rendita 5 % Id. Id. Id. Id. Id.	9788 9789 9791 9792 9793 9794	265 — 90 — 100 — 30 — 600 — 195 —	Giovannini Alberto fu *Alberigo o Alberto*, minore sotto la patria potestà della madre Michelucci Clementina, vedova Giovannini, domic. a Pieve Fosciana (Massa) L'usufrutto vitalizio spetta a Michelucci Clementina fu Valente, ved. di Giovannini *Alberigo o Alberto*, dom. a Pieve Fosciana (Massa).	Giovannini Alberto fu *Alberigi*, minore sotto la patria potestà della madre Michelucci Clementina ved. Giovannini dom. a Pieve Fosciana (Massa). L'usufrutto vitalizio spetta a Michelucci Clementina fu Valente, vedova di Giovannini *Alberigi*, dom. a Pieve Fosciana (Massa).
P. R. 3,50 %	51126	175 —	Cristino Oscar di *Giovanni*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Pareto (Alessandria), vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Cristino *Giovanni* fu Domenico, domic. a Pareto.	Cristino Oscar di *Carlo-Giovanni*, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Pareto (Alessandria); vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Cristino *Carlo-Giovanni* fu Domenico, dom. a Pareto.
Id.	51127	175 —	Cristino Ida di *Giovanni*, minore sotto la patria potestà del padre, ecc., come sopra.	Cristino Ida di *Carlo-Giovanni*, minore ecc., come sopra.
Rendita 5 %	155807	145 —	Caligaris *Giovanni* fu *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre Giva Maria fu Germano, dom. a Lignana (Vercelli).	Caligaris *Giuseppe-Germano-Pierino* fu *Giovanni*, minore ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	288210	196 —	Eredi indivisi di Mattioli Raffaele fu Pasquale dom. a Napoli. Usufrutto vitalizio a favore di *Magnoni* Angelina fu Pasquale vedova di Mattioli Raffaele, dom. a Napoli.	Eredi indivisi di Mattioli Raffaele fu Pasquale dom. a Napoli. Usufrutto vital. a favore di *Magnone* Angelina fu Pasquale ved. di Mattioli Raffaele dom. a Napoli.
Cons. 3,50 %	820739	3,50	Ragusa Pietro fu Eduardo e Plescia Giuseppina fu Giuseppe, nubile, dom. a Palermo - donatari indivisi. L'usufrutto vitalizio spetta a Plescia *Teresa* fu Pietro ved. Bertoroitta Emanuele, dom. in Palermo.	Come contro. L'usufrutto vitalizio spetta a Plescia *Maria-Teresa* fu Pietro ved. di Bertorotta Emanuele dom. in Palermo.
P. R. 3,50 % (1934)	292430	52,50	*Giosuele* Giovanna fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre D'Onofrio Concetta fu Raffaele, dom. a Pomigliano d'Arco (Napoli).	*Gesuele* Giovanna fu Vincenzo, minore ecc., come contro.
P. Naz. 5 % (1915)	30866	300 —	Conenna *Anna-Maria* fu Vincenzo minore sotto la patria potestà della madre Simone Angela fu Giuseppe, ved. di Conenna Vincenzo dom. a Polignano a Mare (Bari).	Conenna *Anna-Madia* fu Vincenzo, minore ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	42454	70 —	Castagnino Elio fu Zaverio, dom. a Garessio (Cuneo).	Castagnino Elio fu Zaverio, *minore sotto la patria potestà della madre Bonavia Caterina-Rosa fu Domenico ved. Castagnino Zaverio dom. a Garessio (Cuneo).*
Id. Id.	20977 59019	28 — 24,50	Castagnino Elio fu Zaverio, minore sotto la patria potestà della madre Bonavia Teresa vedova di Castagnino Zaverio, dom. a Garessio (Cuneo).	Come la precedente.
Id.	15982	161 —	Oggioni *Adele* fu Antonio, moglie di Preto Annibale fu Ernesto, dom. a Milano; vincolato per dote.	Oggioni *Felicita-Olivia-Adele* fu Antonio, ecc., come contro.
Rendita	22052	1465 —	Finaldi *Felicia* di Aniello, moglie di Palmieri Alfredo fu Federico dom. a Siano (Salerno); vincolato per dote.	Finaldi *Maria-Felicia di Aniello*, ecc., come contro.
P. Naz. 4,50 %	8776	22,50	Razzini *Fermo* di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Carpi (Modena).	Razzini *Angelo-Fermo* di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Carpi (Modena).
P. R. 3,50 %	514027	297,50	Illuminati *Mario* di Angelo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Macerata.	Illuminati *Maria-Antonietta* di Angelo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Macerata.
Id.	211615	1046,50	*Radaelli* Angelo fu Gaetano, dom. in Precotto Milanese (Milano). L'usufrutto vitalizio spetta a Mattarelli Olimpia fu Angelo ved. di *Radaelli* Gaetano, dom. a Porto d'Adda, frazione di Comate.	*Radaelli o Redaelli* fu Gaetano dom. a Precotto Milanese (Milano). L'usufrutto vitalizio spetta a Mattarelli Olimpia fu Angelo, ved. *Radaelli o Redaelli* Gaetano, dom. a Porto d'Adda, fraz. di Comate.
Obbl. Ferr. 3 %	31385	195 —	*Goppi* Giuseppe di Giovanni, dom. in Stazza (Como).	*Gobbi* Giuseppe di Giovanni dom. in Stazza (Como).
P. R. 3,50 % (1934)	33225	1680 —	Scotti Francesca-Elisabetta di Federico, nubile, dom. in Torino. Usufrutto a Pozzo *Lucia* fu Giovanni, ved. di Scotti Giuseppe.	Come contro, con usufrutto a Pozzo *Maria-Lucia-Elisabetta-Giovanna* fu Giovanni, ecc., come contro.
Cons. 3,50 (1906)	776916	70 —	*Creola* Luigi di Giovanni, dom. in Alzo, frazione del comune di Pella (Novara).	*Crevola* Luigi-Fermo di Giovanni, dom. in Alzo, fraz. del comune di Pella (Novara).
P. R. 3,50 % (1934)	157950	28 —	Cafiero *Iolanda* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Malfera Maria fu Domenico, dom. a Napoli.	Cafiero *Blanda* fu Luigi, minore ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	334367 334368	514,50 171,50	Bolgè Pietro fu Roberto, minore sotto la patria potestà della madre Colli Virginia di Luigi ved. Bolgè, dom. in Cozzo Lomellina (Pavia).	Bolgè Pietro fu Roberto, minore sotto la patria potestà della madre Colli Maria-Virginia di Luigi, ved. Bolgè, dom. in Cozzo Lomellina (Pavia).
Rendita 5 %	111265	50 —	Pozzi Alice fu Arturo, *nubile*, dom. in Torino.	Pozzi Alice fu Arturo, *nubile interdetta, sotto la tutela di Capiaghi Carlo, dom. in Torino.*
P. R. 3,50 %	333051	108,50	Maggio *Angelo* fu Aurelio, minore sotto la patria potestà della madre Rossi Giulia vedova di Maggio Aurelio, dom. a Roccaforte Ligure (Alessandria).	Maggio *Emanuele-Gerolamo-Angelo* fu Aurelio minore, ecc., come contro.
Id.	307655	308 —	*Khiesthaller* Camillo fu Carlo, dom. in Napoli.	*Khiestaller* Camillo fu Carlo, dom. in Napoli.
Id.	401156	1074,50	Istituto delle Rosine in Novara. L'usufrutto della presente rendita che proviene dal reimpiego della somma capitale legata a favore dell'Ente titolare da Clerici Elena, spetta a Bianchi *Giovanni* fu Santino, dom. a Novara.	Istituto delle Rosine in Novara. L'usufrutto della presente rendita che proviene dal reimpiego della somma capitale legata a favore dell'Ente titolare da Clerici Elena, spetta a Bianchi *Michele-Giovanni* fu Santino dom. a Novara.
Cons. 3,50 % (1902)	18941	140 —	Cometti *Vittoria* fu Ferdinando, dom. a Moncalvo (Alessandria).	Cometti *Giuseppe-Gioan-Batta-Vittorio* fu Ferdinando dom. a Moncalvo (Alessandria).
Id.	223315 244020 251894	35 — 70 — 70 —	Cometti *Vittorio* fu Ferdinando, dom. in Patti (Messina).	Cometti *Giuseppe-Gioan-Batta-Vittorio* fu Ferdinando, dom in Patti (Messina).
Id.	372870 682089	140 — 140 —	Come sopra, dom. a Torino	Come sopra, dom. a Torino.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	212788	70 —	Come sopra, dom. a Moncalvo (Alessandria). Ipotecata per cauzione quale ricevitore del registro.	Come sopra, dom. a Moncalvo (Alessandria). Ipotecata come contro.
Id.	312259	343 —	Società operaia di mutuo soccorso in Moncalvo.	Società di mutuo soccorso *fra gli operai* di Moncalvo (Alessandria).
Id.	484465	35 —	Cassa Capello (Alessandria)	
Id.	338926 367391	70 — 35 —	Società *generale degli operai* di Moncalvo (Alessandria).	Società *di mutuo soccorso fra gli operai* di Moncalvo (Alessandria).
Id.	401996	35 —	Società *generale degli operai* di Moncalvo (Alessandria).	Società *di mutuo soccorso fra gli operai* di Moncalvo (Alessandria).
Id.	425044	52,50	Società *generale degli operai* di Moncalvo (Alessandria).	Società *di mutuo soccorso fra gli operai* di Moncalvo (Alessandria).
P. R. 3,50 %	345328	1400 —	Varvello *Giuseppe* fu Francesco dom. in Grana Monferrato (Alessandria).	Varvello *Pasquale-Giuseppe-Enrico* fu Francesco dom. in Grana Monferrato (Alessandria).
Rendita 5 %	76212	16400 —	Pedemonte Elda di *Emanuele*, moglie di Marchesi Luigi dom. a Torino; vincolata come dote della titolare.	Pedemonte Elda di *Francesco-Emanuele* moglie di Marchesi Luigi, dom. a Torino, vincolata come dote della titolare.
P. R. 3,50 % (1934)	251788	1074,50	Ospedale Maggiore della Carità di Novara; vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Bianchi *Giovanni* fu Santino, dom. a Novara.	Ospedale Maggiore della Carità di Novara, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Bianchi *Michele-Giovanni* fu Santino, dom. a Novara.
Cons. 3,50 %	828106	420 —	*Pisani* Francesco ed Alessandro di Beniamino, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dai coniugi Ester *Lemetre* fu Beniamino e *Pisani* Beniamino legatari indivisi, dom. a Napoli.	*Pisano* Francesco ed Alessandro di Beniamino minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dai coniugi Ester *Lemaitre* fu Beniamino e *Pisano* Beniamino legatari indivisi, dom. a Napoli.
Buoni del Tesoro nov. 1943 4 %	426	40000 — (Capitale)	Valentino *Nunzia*, Lucia, Vincenzo, Maria ed Elena, minori sotto la patria potestà del padre dom. in Napoli, in parti eguali con annotazione di usufrutto a favore di Valentino Vincenzo fu Angelo.	Valentino *Annunziata*, Lucia, Vincenzo, Maria ed Elena, minori sotto la patria potestà del padre dom. in Napoli, in parti eguali, con usufrutto come contro.
Buoni del Tesoro nov. 1940 5 %	1901 Serie V	3000 — (Capitale)	Rossello Teodora fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Piombo *Antonietta* di Luigi ved. Rossello.	Rossello Teodora fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Piombo *Maria Antonia* di Luigi ved. Rossello.
P. R. 3,50	17845	913,50	Alessio Giovannina fu Giuseppe, moglie di Grassi *Federico* fu Antonio, dom. a Palmi (Reggio Calabria), col vincolo dotale.	Alessio Giovannina fu Giuseppe, moglie di Grassi *Raimondo-Federico* fu Antonio, dom. a Palmi (Reggio Calabria); col vincolo dotale.
P. Naz. 5 %	10665	900 —	Maragliano *Luigia* fu Antonio, moglie di Baratta Camillo, fallito, dom. a Voghera (Pavia).	Maragliano *Giuseppina-Maria-Luigia* fu Antonio, moglie di Baratta Giovanni-Camillo fallito, dom. a Voghera (Pavia).
P. R. 3,50 %	134061	24,50	Hely Giuseppe fu *Federico*, dom. a Milano, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Saladino Rosalia fu Salvatore.	Hely Giuseppe fu *Guglielmo-Federico*, domic. a Milano, vincolato di usufrutto, come contro.
Id.	134063	24,50	Hely Arturo fu *Federico*, dom. a Milano; vincolato di usufrutto, come sopra.	Hely Arturo fu *Guglielmo-Federico* dom. a Milano; vincolato di usufrutto, come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 29 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1721)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria del concorso per un progetto-tipo di casetta minima

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DEL CONSORZIO NAZIONALE FRA GLI ISTITUTI FASCISTI PER LE CASE POPOLARI

Visto il bando di concorso per un progetto-tipo di casetta minima, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1940-XVIII;
Vista la graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice di detto concorso, nominata con propria deliberazione del 29 marzo 1940-XVIII;
Visto l'art. 7 del bando predetto;
Delibera di assegnare i seguenti premi:
1° premio di L. 30.000 ripartito ex aequo in tre premi di L. 10.000 ciascuno, ai concorrenti:
Istituto fascista per le case popolari della provincia di Genova, per il progetto a firma ing. Spera e arch. Zappa (tipo *C*);
Arch. Cesare Perusini, Treviso (tipo Lia);
Arch. Sabbatini Innocenzo, Roma (tipo unico);
2° premio di L. 10.000 ripartito ex aequo in due premi di L. 5000 ciascuno, ai concorrenti:
Istituto fascista per le case popolari della provincia di Bologna, per il progetto a firma ing. Lenzi (tipo *B*);
Arch. Matelli Ottaviano, Roma (tipo *A*);
3° premio di L. 5000, ripartito ex aequo in due premi di L. 2500 ciascuno, ai concorrenti:
Arch. Degli Innocenti Arnaldo, Firenze (tipo 5);
Ing. Tabarroni Ildebrando, Bologna (tipo *N*);
Numero tre premi di L. 2000 ciascuno, a titolo di rimborso spese, ai seguenti concorrenti:
Ditta Carpilite, Roma, per il progetto a firma arch. Andreani Claudio (tipo 2);
Ing. Craglia Filippo ed arch. Quoiani Corrado, Roma (tipo *I*);
Arch. Marletta Giuseppe, Catania (tipo unico).

Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

Il Ministro per i lavori pubblici presidente del Consorzio
SERENA

(2153)

REGIA PREFETTURA DI VENEZIA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il precedente decreto n. 28478 del 14 settembre 1939 con il quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti a sette posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia al 30 novembre 1937;
Visto il decreto pari numero del 1° settembre 1939 con il quale venivano dichiarati vincitori per le sedi a ciascuno di essi indicata in relazione alla classifica conseguita in graduatoria ed alla sede in ordine di preferenza;

Decreta:

E' dichiarato vincitore in relazione alla classifica conseguita in graduatoria ed alla sede indicata in ordine di preferenza il dott. Spilimbergo Luigi di Rodolfo per la sede di Gruaro.

Il presente decreto sarà ai sensi e per gli effetti di legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Venezia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Gruaro.

Venezia, addì 14 maggio 1940-XVIII

Il prefetto: VACCARI

(2055)

REGIA PREFETTURA DI CREMONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Veduta la graduatoria dei concorrenti al posto di ufficiale sanitario del comune di Cremona, formulata in data 28 marzo 1940 dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 12 agosto 1939;
Veduti l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata ad ogni effetto di legge la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei a coprire il posto suindicato:

1. Albano Vincenzo di Giuseppe . . . . punti 153.125
2. Boari Giorgio Danilo fu Annibale . . . » 123.50
3. Fagiani Renato fu Arturo . . . . . . » 122.20
4. Miceli Alfredo di Vittorio . . . . . . » 117,725
5. Giovannini Aristodemo di Giocondo . . » 117.20

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Cremona.

Cremona, addì 1° maggio 1940-XVIII

p. *Il prefetto*: SOLDAINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Veduto il proprio decreto di pari data e numero col quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti al posto di ufficiale sanitario del comune di Cremona;
Veduti l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 24 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Albano Vincenzo di Giuseppe, nato a Torre Annunziata, sezione di Boscotrecase, l'8 settembre 1901, è nominato ufficiale sanitario e medico capo del comune di Cremona alle condizioni stabilite dall'avviso di concorso indetto in data 31 dicembre 1938.
Dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata con cui gli viene notificata la nomina.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Cremona.

Cremona, addì 1° maggio 1940-XVIII

(2053) p. *Il prefetto*: SOLDAINI

REGIA PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Con decreto 22 maggio 1940-XVIII è stata approvata la seguente graduatoria dei concorrenti idonei al posto di medico capo aggiunto del comune di Reggio nell'Emilia;

1) Dott. Bozzi Emilio . . . . . . punti 121,95
2) Dott. Paolucci Salvatore . . . . . » 119,70
3) Dott. D'Alò Giuseppe . . . . . . » 111,50

Reggio Emilia, addì 22 maggio 1940-XVIII

Il prefetto: D'ANDREA

(2097)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.